

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, e di alcuni altri ridotti a nuova coltura.

Discussione dei progetti di legge:

2° Spoglio attivo e passivo 1848 della Sardegna;

3° Spoglio attivo e passivo 1848 di terraferma;  
4° Costruzione di una stazione definitiva alla ferrovia in Genova;  
5° Strada consortile della Valle di Rochette;  
6° Bilancio passivo del dicastero di grazia e giustizia del 1857.

## TORNATA DEL 9 APRILE 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Congedo ed omaggio — Presentazione di un progetto di legge del ministro delle finanze per una convenzione tra il ministro dei lavori pubblici, e la società Sardo-Lombardo-Elvetica per la vendita allo Stato di due battelli a vapore sul lago Maggiore — Seguito della discussione del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei beni censibili e non censiti — Articolo 3° — Risposte del relatore Pernati al ministro incaricato delle finanze — Osservazioni del commissario regio cavaliere Rabbini — Approvazione dell'emendamento ministeriale, e degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 — Opposizioni del commissario regio, e del ministro all'emendamento della Commissione all'articolo 8, e parole in appoggio del relatore Pernati — Approvazione dell'articolo 9, emendato dal commissario regio — votazione ed approvazione dell'intero progetto di legge — Approvazione senza discussione dello spoglio del 1848 per la Sardegna — Discussione dello spoglio generale attivo e passivo di terraferma pel 1848 — Parole del deputato Di Revel, in discolpa dell'amministrazione dei primi mesi del 1848, censurata nella relazione sullo spoglio attivo — Spiegazioni dei deputati Farina P., e Quaglia relatore — Repliche — Discolpe del ministro incaricato delle finanze e repliche del deputato Farina P. — Si rinvia questo spoglio alla Commissione per nuovo esame.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**FARINA P.**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cobianchi chiede, per motivi di salute, un congedo di 15 giorni.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà accordato.

(È accordato.)

Il professore Buniva fa omaggio alla Camera di un suo opuscolo intitolato: *Relazione sul titolo secondo del progetto di legge sul riordinamento della pubblica istruzione.*

Questo esemplare sarà deposto alla biblioteca della Camera.

### PROGETTO DI LEGGE PER L'ACQUISTO DI DUE BATTELLIA VAPORE SUL LAGO MAGGIORE.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor ministro delle finanze.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria di lire 138,000, destinate all'acquisto ed alle riparazioni di due battelli a vapore, e per la compra degli attrezzi e materiali da navigazione esistenti nei magazzini

degli stessi venditori, cioè della società così detta del Verbano. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1032.)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTIMO DEI TERRENI CENSIBILI E NON CENSITI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione sul progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti.

La discussione si aggira tuttora sull'ultimo alinea dell'articolo 3, al quale il commissario regio ha proposto un emendamento così espresso:

« Sul maggior prodotto dell'imposta risultante dall'introduzione in estimo dei terreni sovrandicati saranno prelevate due lire per ciascun ettare di simili terreni per compensare i comuni delle spese cui debbono soggiacere nella esecuzione delle operazioni in questa legge contemplate. »

Il signor relatore della Commissione ha la parola.

**PERNATI**, relatore. Ieri, quando l'onorevole Chiò venne a fare la proposta di ripartire la spesa delle operazioni censuarie, di cui si tratta, metà fra l'erario dello Stato e metà fra i comuni, io, come relatore della Commissione, non poteva emettere il di lei avviso, giacchè la Commissione non

si trovava legalmente rappresentata al suo banco. Ne ebbi quindi a conferire con i miei colleghi, e in nome della Commissione dichiaro ora che accettiamo l'emendamento proposto dall'onorevole Chiò, in questi termini concepito:

« Sul maggior prodotto dell'imposta che sarebbe devoluto all'erario, sarà prelevato a favore del comune il rimborso della metà delle spese da esso anticipate. »

Domando alla Camera la permissione di dire poche parole per sviluppare questo emendamento.

Si tratta di vedere se il pagamento delle spese per le operazioni censuarie, di cui è caso, debba essere ripartito tra il comune e l'erario dello Stato, ovvero se, come il Ministero propone, debba farsene il rimborso al comune unicamente in ragione di due lire per ettare di terreni che risulteranno censiti.

A me pare assai ovvio che, trattandosi d'una operazione la quale è fatta in un interesse comune, debba prendersi per base di ripartizione il grado d'interesse che vi hanno i diversi concorrenti.

Devesi dunque stabilire tra essi una quota di carico proporzionale sul totale della spesa comune. Se la spesa fosse proporzionata al numero degli ettari censiti, allora starebbe in parte la proposizione del Ministero, ma si è già dimostrato che la spesa non è proporzionale agli ettari che vengono acquistati al censo. Di più, per giustificare questo compenso di sole lire due per ettare al comune, si dovrebbe ancora provare che esse sono un corrispettivo sufficiente ed equitativo. Ma, mentre il Ministero diceva che con due lire i comuni sarebbero abbondantemente rimborsati delle spese, l'onorevole commissario regio non poté a meno di riconoscere che la spesa che ne risulterà è ignota. Perchè adunque prendere una base arbitraria?

Il Governo dice: noi non vogliamo esporre l'erario all'eventualità di una spesa indeterminata, d'una spesa che non possiamo conoscere.

Ma, se il Governo deve avere a cuore gli interessi dell'erario, noi dobbiamo pure avere a cuore la tutela degli interessi comunitativi, e, esercitando questa tutela, mi pare chiaro che non possiamo permettere che i comuni si impegnino, con un minimo rimborso, in una spesa affatto ignota; questa ragione, che si allega d'essere indeterminate le spese, sta tanto nell'interesse dei comuni quanto dell'erario.

Si dice: i comuni non avranno ritegno nelle spese, se ne avranno l'integrale rimborso. Sarà vero fino ad un certo punto; ma, dal momento che noi accettiamo d'imporne ai comuni la metà, mi pare evidente che il ritegno vi è, perchè d'ogni risparmio è chiamato il comune a profittare.

Aggiungo ancora che il rimborso proposto dal Ministero risulterebbe d'una grande disuguaglianza fra i comuni nella sua applicazione; dunque non sarebbe conforme a giustizia. Fu già dimostrato che i comuni aventi una mappa ed un catasto regolarmente tenuto, con pochissima spesa, possono fare l'operazione di cui è caso; all'opposto i comuni aventi un catasto male tenuto (e questi sono la massima parte) non potranno fare questa operazione se non con una grande spesa. In conclusione vi saranno risultati grandi che si potranno ottenere con piccola spesa ed all'opposto risultati piccoli che non si potranno ottenere che con grandissima spesa.

Dunque vi sarà un'ineguaglianza assoluta nell'attribuzione di questo rimborso ai comuni, regolato solo sui risultati, e perciò questa misura non è conforme a giustizia.

Il signor ministro insisteva e diceva: sia quello che si vuole, questo rimborso di lire due, che noi facciamo ai comuni, è sempre un regalo; i comuni, in sostanza, non hanno

alcun diritto a questo rimborso; già loro si è abbuonata la metà del contingente d'imposta che dovrebbe loro accollarsi.

Rispondo facilmente. I comuni non hanno alcun diritto? Ma io domanderò al Governo con che diritto vuole imporre tali operazioni e spese a carico dei comuni. Non sono esse di loro natura a carico dello Stato? Non abbiamo noi confermato il principio, un anno circa fa, che i lavori e le spese del catasto generale sono a carico dello Stato?

Come vorrete introdurre una variazione così essenziale in tale materia, un principio, cioè, tutt'affatto contrario, senza almeno coordinarlo con misure equitative? Ed equitativa pare a noi quella misura che, sostituendo, sia pure, i comuni allo Stato nell'esecuzione di tali operazioni e nell'anticiparne le spese, tuttavia ne accordi ai medesimi il rimborso pella metà.

L'abbuonamento della metà del contingente d'imposta, io diceva, non profitta ai comuni, ma profitta ai possessori; il Ministero si adontò di questa mia proposizione.

Leggo nel rendiconto le parole del signor ministro. Diceva: « L'onorevole relatore... » Mi permetta la Camera che la preghi particolarmente della sua attenzione ancora per pochi momenti; è questa una questione tecnica, direi, e per me anche personale, dimodochè io invoco la particolare sua indulgenza.

« L'onorevole relatore, diceva il signor ministro, ha osservato che non sono i comuni che ritraggono un utile da questa disposizione, ma bensì i contribuenti.

« Per dir vero io non comprendo tale distinzione, e mi fa meraviglia che questa sia stata messa innanzi da un veterano tra gli amministratori. (Si ride) Il fare una distinzione tra i contribuenti ed il comune, quando si tratta di spese, è assurdo... »

Ed il relatore diceva: « mi spiegherò. »

E sono qui, o signori, per spiegare e giustificare la proposizione che ho emessa, che, cioè, quest'abbuonamento che si fa della metà del contingente, è un abbuonamento che profitta non al comune, ma ai possessori.

Mi pare in verità che la cosa sia abbastanza evidente, e che il signor ministro potesse addirittura comprenderla. Ma, poichè egli non l'ha compresa, debbo necessariamente spiegarla.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. E neppure la Camera, credo.

**PERNATI**, relatore. La spiegherò dunque anche alla Camera, poichè essa nemmeno, dice il signor ministro, l'ha compresa. Rinnovo la preghiera della sua attenzione in questa delicata questione.

Il comune ed i possessori rurali, quand'è che sono una cosa sola? Quando non vi sono nel comune altri contribuenti che i possessori rurali. Mi pare che la cosa è evidente: non altrimenti il comune può dirsi una cosa identica coi possessori, se non quando i possessori rurali compongono la totalità dei contribuenti, giacchè è la totalità dei contribuenti quella che rappresenta il comune, massime parlando d'imposte. Questo mi pare elementare.

Ora quali sono i casi in cui nel comune non si trovano altri contribuenti che quelli dell'imposta fondiaria? Al giorno d'oggi, o signori, non ve n'è più uno. Dunque non c'è più nessun caso in cui il comune sia identico coi possessori. Abbiamo introdotta l'imposta dei fabbricati; dunque vi sono tanti contribuenti per i fabbricati; e ve ne ha dappertutto.

Abbiamo introdotte l'imposta personale e mobiliare e l'imposta patenti, e di tali contribuenti ve n'ha certamente dappertutto. Dunque i contribuenti fondiari non sono i soli,

dove vi sono contribuenti pei fabbricati, contribuenti pella personale-mobiliare e contribuenti pella patenti; e questo basta perchè non si possa più dire che l'interesse del comune è identico con quello dei possessori fondiari e che fra essi non siavi differenza, come io sosteneva.

Prendete, per esempio, la città di Torino; sapete, o signori, in quale proporzione si trovino i possessori ossia contribuenti pei beni rurali con gli altri contribuenti? I contribuenti pella fondiaria si trovano nella sola proporzione di un ventiseiesimo; e ve lo provo, giacchè sopra 2,600,000 lire che si pagano da tutti i contribuenti in massa, 106 o 107,000 soltanto sono pagate dai contribuenti fondiari. Dunque vedete, per esempio, che il comune di Torino non è rappresentato certamente dai possessori rurali, i quali non ne sono che una ventiseiesima parte; dunque era giusta la mia proposizione.

E mi pare che, non essendovi più nessun comune nel quale i soli possessori rurali compongono la totalità dei contribuenti, non si può a meno di dire che altro è l'interesse del comune altro è quello dei possessori rurali.

Io credo, ciò stante, di avere spiegata abbastanza la mia proposizione, la quale mi pare giustissima e ben lungi per conseguenza dall'essere assurda.

Mi permetta pertanto il signor ministro che io non accetti questa qualificazione d'assurdo che egli volle dare alla mia proposizione, maravigliandosi che un amministratore veterano l'avesse pronunciata. Amministratore veterano, sì, lo sono ormai, perchè conto 25 anni di servizio, e posso avere l'onore di assicurare la Camera di non avere mai ricevuto una censura così grave da un ministro. E, se non la posso accettare in oggi, si è perchè non la merito, e mi era tanto più grave perchè fattami in faccia al Parlamento, in faccia al paese.

**RABBINI, commissario regio.** Chiedo alla Camera di accordarmi il permesso di darle alcune brevi spiegazioni riguardo alle proposizioni emesse dall'onorevole relatore.

Il Ministero deve dichiarare alla Camera essere contrario al principio generale che informa questa legge lo addossare la benchè menoma spesa a carico dell'erario, inquantochè, se essa vuole richiamare alla mente le prescrizioni dell'articolo 1, il quale dice « ciascun comune farà comprendere in estimo, » ecc., scorgerà di leggieri che le operazioni devono eseguirsi dal comune ed a totali sue spese. Ora, essendo stabilito che i comuni debbano eseguire a loro carico e spesa le operazioni prescritte in questa legge, ne viene che, introducendo l'elemento di cooperazione per parte del Governo, come sembra intendere l'onorevole relatore, si adotterebbe una prescrizione assolutamente pregiudizievole all'economia generale della legge.

Il ministro delle finanze, nel discorso di ieri vi ha dimostrato il vantaggio che i comuni devono aspettarsi dall'esecuzione di questa legge, epperò io non entrò in altre spiegazioni a questo riguardo. Debbo però osservare che egli è molto a malincuore che il Ministero ha aderito a far concorrere l'erario in una parte qualunque di questa spesa, come vi assenti nell'alinea dell'articolo 3 dalla Camera adottato, perciocchè ben conosceva che una tale adesione pregiudicava grandemente lo spirito complessivo di questa legge; ond'è che si trova in obbligo di porre un argine a queste concessioni successive e secondarie, le quali finirebbero per alterare la legge nella sua essenza. Egli è perciò che deve rifiutarsi di adottare la misura proposta ultimamente dall'onorevole relatore.

Questi ha detto che, allorchando il vantaggio è comune, le spese devono essere comuni. Io contesto e devo contestare

questo principio, in quanto che questa legge è stata fatta principalmente a sollievo dei contribuenti e dei comuni, e se ne affidò l'esecuzione a questi ultimi; ond'è che, allorchando si volesse imporre la spesa metà a carico dell'erario e metà a carico dei comuni, bisognerebbe che la stessa eguaglianza sussistesse rispetto all'esecuzione dell'operazione. Ora da una parte abbiamo i comuni che procedono direttamente a questa operazione, e in modo quasi indipendente; dall'altra abbiamo il Governo, il quale non rappresenta altro in questo che un semplice controllore di tali lavori. Non essendovi adunque parità di circostanze e di condizioni, ragion vuole che non siano assimilati nel sopportare le relative spese o nel modo di retribuirle.

Concludendo pertanto, io ripeto che il Ministero non doveva e non poteva entrare nel principio di addossarsi una metà di queste spese, se non voleva pregiudicare questa legge. Se esso è entrato in questa via, direi, di transazione, si fu per togliere ogni malumore che vi potesse essere tra la Commissione ed il Ministero; ma, non essendovi parità di circostanza nella parte esecutiva di questa legge, il Ministero non può lasciare libertà ai comuni di agire come meglio credono, e, conservando una parte di semplice controllo nelle operazioni, accettare poi le parcelle delle spese quali che siano.

Ritenuto quello che ho avuto l'onore di esporre alla Camera, io la prego di voler ammettere l'emendamento da me proposto nella seduta di ieri.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del commissario regio. La rileggo:

« Sul maggior prodotto dell'imposta risultante dall'introduzione in estimo dei terreni sopra indicati, saranno prelevate due lire per ciascuna ettare di simili terreni, per compensare i comuni delle spese cui devono soggiacere nell'esecuzione delle operazioni in questa legge contemplate. »

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvata.)

Pongo ora ai voti l'intero articolo 3 con questo emendamento.

(È approvato.)

« Art. 4. Il Consiglio delegato di ciascun municipio, assistito da uno o più periti nominati dal Consiglio comunale, procederà al riconoscimento dei beni che cadono sotto il disposto della presente legge ed alla applicazione del relativo estimo. »

**ZIRIO.** Credo sarà ben inteso che i comuni si potranno servire dei periti locali, senza doverli andare a cercare nei capoluoghi di provincia.

**RABBINI, commissario regio.** Parmi non ci possa essere dubbio a questo riguardo.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 4 testè letto.

(È approvato.)

(Sono approvati successivamente senza discussione gli articoli seguenti, 5, 6 e 7 :)

« Art. 5. Il risultamento delle suddette operazioni sarà comunicato alla direzione delle contribuzioni dirette e poscia pubblicato mediante deposito nella sala comunale.

« Gli interessati saranno diffidati a presentare i loro reclami nel termine di giorni quaranta.

« Compiuto questo termine, il Consiglio comunale, visti i risultati dell'estimo stabilito dal Consiglio delegato e visti i reclami dei possessori e le osservazioni dell'amministrazione delle contribuzioni dirette, proporrà l'estimo definitivo di tutti i beni.

« Art. 6. L'intendente della provincia risolverà, in via am-

ministrativa, i reclami presentati e, determinato l'estimo dei beni, lo farà pubblicare, secondo il modo indicato nell'articolo precedente, per il corso di giorni venti.

« Art. 7. Nel termine di tre mesi, dal dì della pubblicazione, è aperta agli interessati la via ai reclami contro la decisione dell'intendente in linea contenzioso-amministrativa.

« Art. 8. Se nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, qualche comune non intraprendesse le operazioni d'estimo in essa legge prescritte, o se, intraprendendole, non le conduce a compimento nel termine di due anni dalla pubblicazione suddetta, il Governo sarà autorizzato a farle eseguire d'ufficio a carico di tale comune. »

La Commissione propone la soppressione delle parole *a carico di tale comune*.

**RABBINI**, commissario regio. Mi rincresce che anche su questo articolo vi sia dissenso tra il Ministero e la Commissione; ma la Camera vedrà di leggieri che il Ministero non può adottare l'emendamento proposto dalla Commissione. Questa addusse per motivo della soppressione delle parole *a carico di tale comune* sembrarle che si volesse infliggere una punizione morale ai comuni neglienti. Disse poi che non sarebbe regolare l'imporre un carico così grave ai comuni i quali non avessero eseguito nel tempo prescritto questa operazione, tanto più allorquando si presentassero casi di ritardo giustificato.

Il Ministero non può entrare in questa sentenza per motivi semplicissimi. Prima di tutto, ed in principio, è da ritenersi che, ogniquivolta una legge impone a un individuo o ad un ente morale l'obbligo di eseguire una qualche operazione, ne viene per necessaria conseguenza doversi comminare una pena per quelli che trascurassero l'esecuzione di tali prescrizioni. Altrimenti procedendo, sarebbe lo stesso che lasciare piena libertà di agire o non agire, secondo più possa gradire o non gradire a quelli cui sono demandati simili lavori.

Dal momento che la Camera ha sancito l'articolo 1 col quale si prescrive che i comuni faranno eseguire l'operazione della introduzione in estimo di questi terreni, si deve adottare la massima che, se un comune non la fa eseguire, il Governo sia in facoltà di farla egli stesso eseguire a totali spese del comune renitente; e così niun conto fatto delle concessioni e compensi stabiliti dall'articolo 5 a favore dei comuni più diligenti. Procedendo altrimenti, potremmo andar sicuri che nessuno di essi più si muoverebbe, e il Governo sarebbe obbligato di prendere fin d'ora l'iniziativa per l'esecuzione di questa legge; onde avverrebbe la necessità di mandare commissari in tutti i 2727 comuni per intraprendere e proseguire le occorrenti operazioni.

Se invece i comuni sono avvisati che, ove non diano mano al lavoro, il Governo vi farà procedere a maggiori loro spese, egli è indubitabile che staranno in sull'avviso, e lo faranno eseguire.

Come ebbi già l'onore di dire alla Camera, questa legge, sotto il rapporto della spesa, è già straordinariamente pregiudicata dal paragrafo terzo dell'articolo 5 che avete testè votato, inquantochè sta in fatto che tali spese dovrebbero essere a solo carico dei comuni.

Ora io pregherei la Camera di non voler oltremodo pregiudicarla nella parte esecutiva, inquantochè, per poco che ancora si conceda o si modifichi, facilmente riescirà essa illusoria od inesequibile.

L'onorevole relatore disse che forse sarebbe il caso di imporre una multa o un'ammenda agli amministratori renitenti o neglienti.

Io credo che questo principio non sia adottabile da alcuno,

e che noi dobbiamo assolutamente respingerlo, attenendoci a quello più equo, più consentaneo ai principii generali della pubblica amministrazione, che, cioè, ogniquivolta vi siano comuni che non facciano eseguire queste operazioni, il Governo le faccia eseguire a loro spese.

**PERNATI**, relatore. La Commissione non può a meno di pregare la Camera di voler mantenere la redazione da essa proposta, di escludere, cioè, le parole *a carico di tale comune*.

Voi già avete votato che il comune deve anticipare la spesa; avete votato che non avrà che il rimborso di due lire per ettare; se ora gli togliete anche queste due lire, la spesa sarà tutta a suo carico.

Ora io invocherò pei comuni i ragionamenti addotti poco fa dall'onorevole commissario a favore delle finanze. Egli diceva che i comuni non avrebbero alcun ritegno nelle spese, se fossero loro rimborsate; io dico che, se non si mette un qualche limite nelle spese fatte d'ufficio per conto di un comune, è chiaro che il Governo potrà fare queste spese senza alcun riguardo, non dovendosi preoccupare menomamente del pagamento.

Lasciate dunque almeno sussistere l'abbonamento che avete loro già accordato di lire due per ettare: e quest'abbonamento resterà conservato dalla redazione dell'articolo come vi è proposto dalla Commissione. Mentre all'opposto, dicendo *a carico di tale comune*, essi non avranno nemmeno il rimborso di queste due lire per ettare.

Il signor commissario regio diceva: ma, se non si mette questa espressione, nessun comune si darà la pena di fare le operazioni che loro sono demandate. Ma una delle due: o credete la somma di lire due per ettare sufficiente pelle spese, la credete anzi abbondante, come diceva il signor ministro delle finanze, ed allora il comune non ha alcun motivo per recusare di fare le operazioni; o voi credete, come dice adesso il commissario regio, che nessuno dei comuni intraprenderà l'opera, e allora vi condannate da voi stessi, cioè volete dire che con due lire per ettare non è possibile di fare queste operazioni. Dunque mi pare che non sia il caso di variare la redazione. Sicuramente la Commissione non ha voluto proporre che si mettesse una multa a carico degli amministratori neglienti: è una disposizione odiosa che si trova raramente nelle leggi, abbenchè, quando si tratta di corpi, di persone amministrate, come sono i comuni, è naturale che la trasgressione d'una legge possa importare, a carico dell'amministratore, del tutore, una multa, o almeno il danno che ne deriva. E se lasciamo, ed il ministro non propone, che all'amministrazione comunale non s'imponga multa, perchè sarebbe troppo odiosa, non si infligga una punizione neanche a coloro che ne hanno minor colpa, cioè ai poveri contribuenti, mi pare che non è il caso di mettere nessuna penalità a carico nè degli uni nè degli altri.

Il provvedimento può essere certamente eseguito, perchè il ministro ha nelle mani il mezzo di eseguirlo a spese del comune; e quando si dice *d'ufficio*, vuol dire che si deve fare l'anticipazione delle spese dalle comunità medesime; mentre in tal caso le parcelle delle spese si mandano all'intendente, il quale con un decreto ne rende obbligatorio il pagamento. Dunque ciò non pregiudica a che il Governo possa fare d'ufficio le operazioni pei comuni che le trascurano e che essi sopportino tutte le spese, salvo quelle due lire per ettare, che io ritengo non siano una grandissima cosa. Ma non mi pare che vi sia motivo per togliere questo piccolo rimborso ai comuni.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del

*portafoglio delle finanze.* Io stimo essere cosa essenziale per l'autorità della legge medesima che, quando in essa si stabilisce un obbligo ad un'amministrazione di fare un'opera, si debba in pari tempo stabilire una qualche penalità, ove non l'eseguisca. In caso diverso noi lasceremo l'adito a trascurare la legge ed a non tenerne nessun conto.

Ciò è quanto si usa generalmente in tutte le altre disposizioni legislative che riguardano obblighi che s'impongono od a cittadini o ad amministrazioni. Ma vediamo, o signori, le conseguenze dell'emendamento della Commissione. Le conseguenze, a parer mio, sarebbero queste. Tuttavolta che in un comune, stabiliti bene i calcoli, si riconoscerà potersi fare un censimento con una spesa minore di due lire all'ettare o ad un dipresso, facilmente s'intraprenderà; tutte le volte che si prevederà poter eccedere tal somma si rimetterà al Governo. Questa sarebbe una delle conseguenze che sorgerebbero dall'emendamento proposto dalla Commissione.

Oltrechè è a considerarsi che, non è solamente possibile, ma probabile per molti luoghi che nel Consiglio d'amministrazione seggano consiglieri influenti i quali vengano lesi da questo nuovo allibramento, allora sarebbe naturale che non dimostrassero molto zelo per attivarlo e cercherebbero, per quanto è possibile, di procrastinare questa operazione. Ora volete voi secondare queste tendenze, le quali non sono nell'interesse pubblico? Credo che tale non sia l'intenzione della Camera.

Ma vi sarebbe ancora un altro inconveniente, ed è che noi ritarderemmo d'assai per molte località il vantaggio di questa legge. Infatti essa stabilisce all'articolo 8 che, se nel termine di due anni dalla sua pubblicazione il comune non farà questa operazione, il Governo sarà autorizzato a farla eseguire a di lui conto.

Non imponendo adunque alcuna penalità al comune nel caso che non eseguisse queste operazioni, simile beneficio sarebbe sicuramente ritardato. Domando pertanto se non sia molto savia una disposizione la quale va incontro a sì gravi inconvenienti, e giova efficacemente a spingere i restii ad eseguire la legge.

Mi sembra poi che sia una disposizione abbastanza mite lo stabilire quella quota di spesa a carico del comune; non vi è in sostanza alcuna pena.

**PERNATI, relatore.** Sì, vi ha una pena, che è la perdita del rimborso di due lire per ogni ettare, e così bisogna spiegare se la legge avrebbe tale portata.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze.** Io ripeto che, se non si stabiliscono quelle condizioni, si seconderà la loro inerzia, si darà vinta la causa alla loro mala volontà. Ma, sia pur come si voglia, essi non subiscono un'eccessiva punizione con avere le spese a loro carico; questa mi pare che sia una penalità così leggera dal non doverne muovere l'agno, in confronto del mancamento che fanno alla legge.

Certamente, quando fosse provato in modo esplicito che in due anni un comune non ha potuto ultimare il grave lavoro per qualche seria difficoltà, è naturale che gli si accorderebbe, in via d'equità, qualche proroga; ma, quando dipendesse da malavoglia, l'essere indulgente, il non infliggere multa alcuna per una negligenza o disobbedienza palese, sarebbe veramente un errore, sarebbe volere da noi stessi porre ostacolo al compimento di questa operazione.

Ma notate poi che chi ne soffrirebbe di più, secondo il progetto della Commissione, sarebbe l'erario, per la ragione che operazioni di questa natura, se sono fatte dai comuni, costano assai meno che se venissero eseguite dal Governo, per-

chè questo, dovendo mandare nei comuni che si mostrano renitenti persone di sua confidenza, non potendo naturalmente aver bastante fiducia nel personale dei comuni medesimi, ne verrà che chi pagherà sarà lo Stato, ossia saranno i contribuenti i quali si sono mostrati più pronti ad eseguire la legge, perchè questa spesa cadrà sulla generalità dei contribuenti.

Per queste considerazioni io reputo che non si possa accettare l'emendamento come fu proposto dalla Commissione senza portare un grave sconcerto al sistema della legge e un danno non lieve all'interesse pubblico.

**PERNATI, relatore.** Desidererei che c'intendessimo bene sui termini della questione, se, cioè, le due lire di rimborso che avete accordate ai comuni nell'articolo 3 sussistano o no.

**RABBINI, commissario regio.** Ma no, perchè sarebbe proprio un incoraggiare l'inerzia.

**PERNATI, relatore.** Dunque dice di no, cioè si vogliono togliere ai comuni queste lire due per ettare.

Ma il ministro non diceva egli or ora che le operazioni fatte dal comune costeranno assai meno che se fossero fatte dal Governo?

E poi, qual è il motivo per cui questa legge è stata concepita nell'idea di non dare al Governo il carico di queste operazioni, sebbene per loro natura e per loro interesse, e per principio generale le operazioni catastali siano a carico dello Stato e non dei comuni? Non per altro, se non se perchè si è riconosciuto da tutti che, se i comuni debbono fare le operazioni, potranno farle economicamente, mentre il Governo spenderebbe assai di più per le medesime. Dunque, se era nel principio stesso riconosciuto che il Governo, facendo le operazioni, spenderebbe di più, non v'ha dubbio che nel caso di cui si tratta, facendole eseguire d'ufficio, si spenderebbe di più. Dunque la punizione c'è in questa stessa prescrizione dell'eseguimento delle spese d'ufficio, la quale implica un carico più grave ai comuni, e così non pare ora il caso di voler ancora aggravare la mano e far loro perdere anche le due lire di compenso che sarebbero accordate. Del resto, la Camera giudicherà; io non insisto ulteriormente.

**COSSATO.** Concorro col signor ministro nel credere che sia cosa giusta che i comuni i quali trascureranno d'eseguire le operazioni loro prescritte da questa legge, soggiacciano ad una specie di multa. Anzi dirò di più: siccome dalle espressioni della legge pare che vi sarebbe qualche dubbio, se possano ancora ottenere le due lire d'indennizzazione, quando abbiano trascurate le operazioni, così si dovrebbe dire: a totale carico dei comuni, giacchè in parte vi sarebbero già obbligati.

**RABBINI, commissario regio, e LANZA, ministro.** Sì, sì, accetto.

**PRESIDENTE.** Metto prima ai voti l'emendamento della Commissione, il quale consiste nella cancellazione delle ultime parole a carico del comune.

**BORELLA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BORELLA.** Dalle ultime parole del discorso del signor ministro risulterebbe che anche lo stesso Ministero concede che non sempre si possa attribuire ad inerzia o a mala volontà dei comuni se essi non faranno in tempo debito le operazioni di questo estimo provvisorio e che vi saranno pur troppo dei casi in cui questi si troveranno nell'impossibilità di eseguirle.

Il signor ministro ed il signor commissario regio hanno fin qui parlato (almeno io lo suppongo) come se tutti i comuni avessero, nel loro seno, un misuratore da poter cominciare

quando che sia i lavori. Ma non è sempre così che accade. Vi sono dei comuni di montagna, in cui non si sa nemmeno che cosa siano. Ora, quando tutti i comuni dello Stato saranno impegnati nelle operazioni del catasto provvisorio, impiegheranno tutti i loro misuratori ad eseguire le operazioni nelle località in cui essi risiedono. Vi saranno dunque molti comuni i quali non potranno avere, per tutto il tempo che durano le operazioni catastali in altri luoghi, nè periti nè misuratori.

Ora io vi domando se nella legge voi vogliate inserire puramente una clausola di penalità per tutti quei comuni che avranno dimostrato negligenza in queste operazioni, e non vogliate porre eziandio un provvedimento assolutorio o di tolleranza per quei comuni i quali saranno nell'impossibilità di eseguire a tempo dovuto queste operazioni.

**PRESIDENTE.** Formoli un emendamento.

**RABBINI, commissario regio.** Riguardo a questo il Ministero non avrebbe difficoltà di largheggiare per quei comuni che si trovassero in circostanze straordinarie per cui non potessero eseguire questi lavori nel termine di due anni; perciò io proporrei la seguente aggiunta per correggere questo eccessivo rigore della legge:

« Qualora però qualche comune facesse constare dell'impossibilità di eseguire le operazioni suddette nel termine sopra indicato, il Governo potrà accordargli una dilazione, la quale non dovrà mai eccedere il termine di un anno. »

Mi pare che tre anni siano più che sufficienti per eseguire simili operazioni, anche nei comuni i più estesi e difficili.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento della Commissione, che consiste nella cancellazione delle parole a carico del comune.

(È rigettato.)

Pongo ai voti la prima parte dell'articolo 8 :

« Se nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge qualche comune non intraprendesse le operazioni d'estimo in essa legge prescritte, o se, intraprendendole, non le conduce a compimento nel termine di due anni dalla pubblicazione suddetta, il Governo sarà autorizzato a farle eseguire d'ufficio a totale carico di quel comune. »

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'aggiunta proposta dal commissario.

(La Camera approva.)

« Art. 9. Con apposito regolamento saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge. »

(La Camera approva.)

L'intero progetto di legge rimane ora così concepito. (Vedi vol. Documenti, pag. 697.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti .....	113
Maggioranza .....	57
Voti favorevoli .....	84
Voti contrari .....	29

(La Camera approva.)

**APPROVAZIONE DELLO SPOGLIO DEL 1848  
PER LA SARDEGNA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo allo spoglio generale attivo e passivo dell'isola di Sardegna per l'esercizio 1848. (Vedi vol. Documenti, pag. 419.)

La discussione generale è aperta.

Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se voglia passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Lo spoglio generale attivo dell'anno 1848 per l'isola di Sardegna resta fissato come segue :

*Attivo.* — L'attivo bilanciato per lire 6,351,946 47 viene accertato in..... L. 7,314,719 38

Delle quali incassate per conto dell'anno finanziario 1848..... L. 5,447,188 92

Rimaste ad esigere alla scadenza dello stesso anno.... » 1,867,530 46

Somma eguale all'accertata L. 7,314,719 38

Dallo spoglio 1847, residui rapportati ad esigere, lire 4,549,107 81 ed accertati in L. 4,472,041 87

Delle quali incassate nel corso dell'anno finanziario 1848..... L. 1,537,832 04

E rimaste ad esigere alla chiusura dello stesso anno.... » 2,934,209 83

Totale eguale alla somma accertata..... L. 4,472,041 87

Si aggiunge il fondo di cassa in complesso alla scadenza dell'anno finanziario 1847 e trapassato all'esercizio 1848.. L. 2,591,471 07

Composto :

Dal fondo esistente in cassa alla scadenza del 1848..... L. 2,300,415 04

Dal debito dei tesorieri provinciali alla scadenza del 1848... » 17,912 29

Dai fondi che l'esercizio 1847 somministra va al 1848..... » 275,143 74

Somma eguale L. 2,591,471 07

Sotto deduzione di..... L. 387,430 57  
comprese già nel fondo di cassa trapassato al 1848,

Composto :

Dalle esazioni fatte nel 1847 e precedenti, in eccedenza di quei prodotti, ed applicabili al 1848..... L. 1,191 53

Dai fondi rimasti a rimborsare alla chiusura dell'anno finanziario 1847 » 1,239 04

Dai fondi somministrati all'anno finanziario 1848 dall'esercizio 1847 385,000 »

Somma eguale L. 387,430 57

Residuano per aggiungere

all'attivo..... L. 2,204,040 50 2,204,040 50

Totale attivo..... L. 13,990,801 75

*Passivo.* — Le spese per il 1848 bilanciavansi in..... L. 7,121,502 57

Aumentavansi con regi discarichi di..... » 236,946 32

Totale..... L. 7,358,448 89

Riporto . . . . . L. 13,990,801 75  
 Ed accertavansi in . . . . . L. 6,432,439 99  
 Cioè:  
 Spese pagate nel corso dell'anno finanziario 1848 con mandati spediti . . . . . L. 4,994,770 04  
 Spese rimaste insoddisfatte alla chiusura dell'anno suddetto per le quali eransi già spediti i mandati . . . . . L. 517,412 32  
 Spese rimaste insoddisfatte per le quali non si erano spediti i mandati . . . . . L. 1,120,257 65  
 Somma eguale L. 6,432,439 99

*Residui 1847 e retro.*

Nello spoglio 1847 le spese insoddisfatte erano calcolate e rapportavansi allo spoglio 1848 per i residui in . . . . . L. 2,371,970 43  
 E si aumentavano con regi-  
 scarichi per » 5,325 46  
 Totale . . . . . L. 2,377,295 89

Però accertavansi in . . . . . L. 2,316,759 72

Cioè:

Per spese pagate con mandati spediti . . . . . L. 762,352 26  
 Spese rimaste a pagare alla chiusura dell'anno 1848 per le quali erano già spediti i mandati . . . . . » 75,802 15  
 Spese rimaste a pagare alla chiusura dell'anno 1848 per le quali non erano ancora spediti i mandati . . . . . » 1,478,605 31  
 Somma eguale L. 2,316,759 72

Totale del passivo da mettere a confronto dell'attivo . . . . . L. 8,749,199 71 8,749,199 71

Conseguentemente l'attività risultante dalla contabilità del 1848 e retro, è stabilita in lire cinque milioni duecentoquarant'un mila seicentodue e centesimi quattro, come appare dallo specchio sommario e dalla situazione finanziaria di cui al titolo quarto, capitolo 1° e capitolo 2° del suddetto spoglio attivo e passivo dell'esercizio 1848 . . . . . L. 5,241,602 04

col quale fondo di definitiva attività si chiude il risultamento dello spoglio generale del conto attivo e passivo del 1843 per l'isola di Sardegna. »

**QUAGLIA, relatore (1).** Mi permetterà la Camera che le faccia osservare che in quell'anno, atteso le circostanze critiche della produzione agricola di quell'isola e di una generale mancanza di raccolto di cereali, la terraferma aveva dato un sussidio di lire 2,505,177, con cui si fecero anticipazioni ai comuni che furono poi negli anni successivi restituite alle finanze, e si provvide alle truppe di presidio. Il sussidio era di circa un milione sotto il titolo di sussidi militari applicato al pagamento dei militari nell'isola; degli impiegati del Ministero di Sardegna; per 2 fari, ecc.

Ma questa straordinaria somministrazione di fondi di 2 milioni e mezzo non fu intieramente pagata, e rimasero a spedirsi i mandati per lire 1,018,383, che caddero e si compresero nei residui attivi, di cui rimase la Sardegna in credito. Questo rimanente residuo figura pertanto in questa eccedenza dell'attivo sul passivo, che è di lire 5,241,602 04. Dimodochè questa situazione finanziaria di Sardegna del 1848 è, per così dire, anormale, nè può dirsi che tale fosse l'ordinario suo attivo.

Ho fatta questa osservazione, perchè la Camera si faccia un'idea precisa dell'entità dell'attivo della Sardegna, non dovendosi considerare quale prova di grande floridezza l'eccedenza di 5 milioni dell'attivo sul passivo, nè tutti i residui attivi quali procedenze di debito per tributi, come alcuni di questi si trovano poi esigibili.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. Sono ratificati e convalidati tutti gli aumenti di fondo al bilancio del 1848, dettagliati nell'unito allegato A, e compresi nello spoglio di cui all'articolo precedente. »

Se non si domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme ad esigersi, e quelle restanti a pagarsi al chiudimento dell'esercizio 1848 saranno ripresi nello spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio 1849 nelle somme risultanti dalla situazione finanziaria stabilita nell'articolo 1. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 4. Il disposto dalla presente legge è indipendente dall'esame dei conti del tesoriere generale, dei tesoriери provinciali, e degli altri contabili subalterni nell'isola di Sardegna da farsi dal magistrato della Corte dei conti, cui debbono essere presentati per la giudiziale loro liberazione, a termini delle leggi in vigore. »

Si procederà dopo allo squittinio segreto.

**DISCUSSIONE DELLO SPOGLIO GENERALE DEL 1848 PER LA TERRAFERMA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca ora la discussione dello spoglio generale attivo e passivo dell'anno 1848 per la terraferma. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 425.)

La discussione generale è aperta.

**DI REVEL.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

(1) Il deputato Quaglia era relatore in surrogazione del deputato Mameli, stato nominato senatore del regno.

**DI REVEL.** Io confesserò schiettamente alla Camera che non aveva preso cognizione prima di ieri della relazione che venne distribuita relativamente agli spogli del 1848, e che fu soltanto ieri sera che io ho letto le gravissime censure dirette dalla Commissione a colui che nel 1848 trovavasi a capo dell'amministrazione delle finanze.

Mi duole poi che private occupazioni che non potei protrarre, non mi abbiano oggi permesso di riandare passo a passo i vari appunti che si sono fatti all'amministrazione di quell'epoca, onde poter dare almeno ragione, per la parte che si riferisce all'amministrazione del 1848, del perchè siasi operato in quella guisa.

Dirò tuttavia che io non posso e non debbo farmi malleavatore che di quegli atti che si compierono in quell'epoca, quando io ebbi il governo delle finanze. Non fui io che presentai lo spoglio del 1848; se alcunchè intorno alla formazione di esso vi è a dire, spetterà a coloro che lo presentarono, a coloro che lo compilarono, il difenderlo in queste parti. Io più specialmente mi preoccupo di un'osservazione, di una censura gravissima che è stata fatta nella relazione intorno alla costituzionalità di un atto a cui ebbi parte diretta, quello cioè dell'approvazione del bilancio del 1848.

L'onorevole relatore Farina Paolo, con quella piena fiducia che porta nelle cose sulle quali pronuncia, nella sua relazione sullo spoglio generale attivo di quell'anno ha censurato quest'atto considerandolo come compiutamente incostituzionale, ed io che era ministro nei giorni in cui il Re Carlo Alberto, di gloriosa memoria, largì lo Statuto, e che mi trovai al governo delle finanze al momento in cui questo andò in esecuzione, debbo lavarmi di una taccia d'incostituzionalità così leggermente appostami dal relatore della Commissione.

La Camera ricorda che, all'8 di febbraio del 1848, Re Carlo Alberto emanava quel proclama in cui annunziava alle popolazioni quali sarebbero le basi dello Statuto che sarebbe per largire. Ricorda parimente la Camera che questa legge fondamentale porta la data del 4 marzo, e che l'attuazione della medesima, per la convocazione del Parlamento, non ebbe luogo che l'8 di maggio.

Era prescritto dalle leggi che governavano il paese prima di quell'epoca, che i bilanci fossero approvati prima del cominciare dell'anno volgare. Il bilancio del 1848 era stato preparato a debito tempo. La Camera sa che, prima che venisse dato lo Statuto, era emanato un altro provvedimento, col quale si era istituito uno speciale Consiglio di Stato, che doveva avere ingerenze molto più ampie e più dirette di quelle che non avesse quel consesso fin allora esistente. Era a questo Consiglio che si doveva presentare il bilancio che era stato formato. Io non rammento ora la data, ma ognuno sa che questo Consiglio di Stato non entrò nemmeno in attività. Il Governo adunque si trovava allora nella condizione di non aver potuto comunicare al Consiglio di Stato, come era prescritto dalla legge, il bilancio del 1848.

Intanto era incominciato l'anno 1848, e per un provvedimento speciale si erano autorizzate certe spese che non potevano soffrire dilazione. Si andava adunque avanti col provvisorio, quando, vedendosi come l'attuazione dello Statuto, per la convocazione e costituzione del Parlamento, avrebbe protratto la cosa troppo in lungo, quando per la guerra dichiarata occorreva di portare al Parlamento misure di alta necessità ed urgenza, dopo maturo esame, nel Consiglio dei ministri d'allora, se non isbaglio, si prese la determinazione di far sancire, con un decreto reale che porta la data del 29 aprile, il bilancio del 1848.

Io dichiaro che non credo assolutamente di aver commesso alcuna incostituzionalità facendo approvare il bilancio del 1848 al 29 di aprile, mentre il Parlamento non doveva essere convocato che l'8 di maggio, mentre aveva da costituirsi, e doveva insomma impiegare un tempo grandissimo prima che avesse agio di occuparsi di un bilancio; mentrè, allorchando avesse avuto campo di occuparsene, sarebbe stato interamente perento.

La disposizione che dall'onorevole relatore viene addotta per dichiarare incostituzionale quest'atto, sarebbe quella che, nel proclama dell'8 febbraio 1848, dice « che nessun tributo può essere imposto o riscosso, se non sarà consentito dalle Camere e sanzionato dal Re. »

Ed egli invoca questa disposizione, nonostante che non si fosse ancora proclamato lo Statuto. Questo, proclamato il 4 marzo, riproduce naturalmente questa disposizione, ma dice: « Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Sino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio di urgenza con sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinzioni e le registrazioni dei magistrati che fin d'ora sono abolite. »

Io domando, o signori, se, mentre il paese trovavasi implicato in una guerra come quella che già ferveva, non fosse provvedimento di massima urgenza quello di approvare e di regolarizzare le entrate dello Stato.

Signori! (Con calore) Io me ne appello alla vostra buona fede, e dico schietto, mi adonto di un'accusa che so di non avere meritata. (Varie voci. Bravo! Bene!)

**PRESIDENTE.** Il deputato Farina ha la parola.

**FARINA P., relatore.** Se alquanto più con calma avesse l'onorevole preopinante letto ed esaminato quello che si dice nella relazione, invece di venire a portare davanti alla Camera un'accusa di leggerezza per il relatore, credo che si sarebbe fatto ad esprimere ringraziamenti per avere questi domandato alla Camera la regolarizzazione di ciò, che fino ad ora non era stato ancora regolarizzato.

Nessuna parola d'incostituzionalità venne pronunziata nella relazione; in essa si concluse solamente dicendo, essere stata commessa una irregolarità, e conseguentemente essere necessario il porvi rimedio.

Non ignora la Camera che tutti i decreti che vennero emanati per causa d'urgenza, furono poi, come era naturale, convalidati posteriormente con deliberazione del Parlamento: non ignora nemmeno la Camera che, nell'articolo 30 della disposizione che è unita al proclama del 4 marzo 1848, era detto che si sarebbe provveduto al servizio pubblico per le cose di urgenza con decreti provvisori; epperò questi decreti avevano bisogno di essere poi con legge regolarizzati.

**DI REVEL.** Domando la parola.

**FARINA P., relatore.** Ove tale non fosse stato il sentimento del legislatore, esso non avrebbe lasciato sussistere la massima generale, che si sarebbe, in materia di tributi, sempre provvisto per legge, e soltanto per non incagliare l'andamento della cosa pubblica, esso soggiunse dopo, che si sarebbe provveduto a ciò che era d'urgenza con decreti reali.

Io faccio appello alla mia volta alla Camera se questa non sia l'intelligenza naturale che si deve dare ad una disposizione generale, colla quale si stabilisce che tutte le imposte dovranno d'ora in avanti essere sancite per legge, e che tuttavia si provvederà d'urgenza con decreti reali per la necessità del servizio. Questa io credo sia la vera, la giusta intel-



ligenza della legge; a questo non si era ottemperato, perchè il provvedimento d'urgenza di cui si tratta non era mai stato con legge regolarizzato, ed essendo la Commissione venuta a proporre alla Camera di regolarizzare per legge quello che per legge ancora non fu regolarizzato, non veggo come si possa venire ad apporre di agire con prevenzione, con leggerezza, e quasi con insulto dell'amministrazione d'allora.

Io respingo quindi da me quest'accusa, come la respingo da tutta la Commissione, e credo che l'intelligenza della legge, quale fu da essa interpretata, sia la giusta, la vera, e che non possa essere che dalla passione altrimenti interpretata.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Quaglia.

**QUAGLIA.** Oltre le ragioni addotte dall'onorevole preopinante, io faccio osservare ancora che la questione della costituzionalità fu delle prime che vennero agitate nel seno della Commissione dello spoglio, ed essa ne fece l'oggetto principale di una sua speciale relazione intitolata *Proemiale*, scritta dal già deputato Pallieri. Nella medesima si esaminò con tutta imparzialità e tutta la necessaria ponderatezza la questione di cui si tratta, e si concluse che appunto, come diceva l'onorevole deputato Di Revel, per la circostanza dell'epoca e delle urgenze di quel tempo, e per la circostanza speciale che lo Statuto non doveva andare in attività che all'apertura delle Camere, poteva il Governo considerare come approvati o esecutori i bilanci dello Stato, poichè questi generalmente sogliono essere approvati nell'anno antecedente, vale a dire che il bilancio del 1848 doveva considerarsi come sancito nel 1847; si concluse, dico, che non poteva farsi censura all'amministrazione d'allora, del suo operato, nè tacciarla di avere infranti i doveri dipendenti dalla costituzionalità. E diffatti, se voi osservate la recente mia relazione finale generale, nella quale si sono raccolte tutte le osservazioni e gli appunti principali stati fatti a questo riguardo ai Ministeri, si osserva non essere nemmeno più portata in discussione questa questione, si rammentano tutte le altre censure che vennero fatte alle diverse parti dell'amministrazione, ma quella della costituzionalità fu lasciata in disparte, appunto perchè la Commissione dello spoglio aveva portato un precedente giudizio a tale proposito, ed aveva deciso che la censura doveva essere scartata.

Questa stessa questione è stata nella maggior parte delle relazioni di questo spoglio agitata, e risolta nella stessa guisa. Osservossi inoltre che dovevasi tener conto, ed in gran conto, lo stato del paese, che aveva inopinatamente impresa una guerra il cui scopo doveva assorbire tutte le altre preoccupazioni. Infatti, durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo, vari decreti già erano emanati coi quali si davano disposizioni analoghe alla generosa impresa; e fra le altre vi sono disposizioni sempre anteriori all'attuazione dello Statuto che dispensano l'amministrazione della guerra dalle forme ordinarie per le sue provviste. Di modo che posso assicurare l'onorevole deputato Di Revel e la Camera che la Commissione generale degli spogli non volle mai che a suo nome si venisse a recare accusa d'illegalità all'amministrazione dello Stato in quell'anno, e che nemmeno suonano una tale dichiarazione le parole della relazione, benchè non abbia approvato senza eccezione e senza limite tutto intero il procedimento della medesima, qual è apparente dai presentati documenti e dagli spogli ufficiali.

**DI REVEL.** Io non so quale fosse l'intendimento della Commissione quando diede mandato al suo relatore di compilare la relazione che sta sotto gli occhi della Camera. Io non vo a ricercare le intenzioni, io me ne sto allo scritto; e

ognuno che abbia la relazione sotto gli occhi potrà vedere se essa non contenga la più amara censura che si possa fare ad un uomo di Stato, ad un cittadino, quando gli si dice che ha agito incostituzionalmente. Quantunque non vi sia esplicitamente la parola, il senso però è questo, perchè quando si propone alla Camera di convalidare un atto che non si poteva fare, vale quanto accusare chi lo fece di aver agito incostituzionalmente.

Io poi non faccio distinzione tra l'appunto fatto al ministro di finanza d'allora, di aver fatto approvare il bilancio al 29 di aprile, da quanto disse testè l'onorevole Quaglia, cioè che posteriormente all'attivazione dello Statuto, il Ministero abbia fatto emanare discarichi e autorizzazioni di spese e tanti altri provvedimenti...

**QUAGLIA.** No, anteriormente alla promulgazione dello Statuto, cioè al 1° maggio...

**DI REVEL.** Se sono anteriori a quell'epoca, io dico ancora che questi non possono cadere sotto la censura del Parlamento, perchè erano fatti nella pienezza dell'autorità che allora aveva il Sovrano; ed io tanto riconosceva la pienezza dell'autorità di allora, altrettanto riconobbi quella dei tre poteri nel fare le leggi dopo quell'epoca, cioè quando i tre poteri esistevano, e funzionavano, e le leggi dovevano essere fatte col loro concorso.

Io, giovami ripeterlo, sono persuaso di non aver agito contro lo Statuto, quando al 29 di aprile ho fatto firmare al Re il bilancio del 1848.

Poc'anzi ho già fatto notare se questa disposizione non potesse considerarsi di urgenza nelle condizioni in cui versava il paese; e perchè la Camera possa ben giudicare se realmente questa disposizione fosse compresa in quelle che l'articolo 82 aveva riservato al Re, do lettura di quest'articolo, essendo questi i termini puri e semplici su cui deve essere fondato il suo giudizio:

« Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e le registrazioni dei magistrati che sono fin d'ora abolite. »

I bilanci ricevevano la loro approvazione con regio brevetto; quando questo era emanato, il bilancio era regolarmente approvato, e non soffriva difficoltà nella sua applicazione perchè non si fosse pubblicato, in quanto che questa formalità non era necessaria.

Ritengo adunque di aver agito in piena costituzionalità facendo approvare il bilancio al 29 di aprile, senza sottoporlo alla sanzione del Parlamento, che ancora non esisteva, e respingo per conseguenza un'accusa di questa natura che non ho meritato, nè intendo di sopportare.

**FABINA P., relatore.** Onde la Camera si formi un giudizio esatto sulla giustizia delle lagnanze del preopinante, non ho da far altro che leggere la relazione, perchè si veda che la portata delle sue parole è manifestamente ben diversa da quella che egli loro attribuisce, ed è consentanea al fatto.

« Se non che la regolarità (noti la Camera che si parla di regolarità e non di altro) stessa del decreto del 29 aprile 1848, parve al relatore vostro che potesse essere revocata in dubbio. Giova infatti rimarcare che a quell'epoca era già emanato il proclama 8 febbraio dello stesso anno, col quale il Re dichiaravasi risoluto e determinato di adottare le basi di uno Statuto fondamentale, tra le quali sta quella che leggesi ivi all'articolo 10, cioè che « nessun tributo può essere

imposto o riscosso se non sarà consentito dalle Camere e sanzionato dal Re; » dimodochè, stando alla sola letterale disposizione sopra riferita, si sarebbe potuto revocare in dubbio se anche il bilancio del 1848 e la percezione dei tributi e delle altre rendite, la quale, quando emanò quel proclama non era ancora stata dalle Camere acconsentita, avesse dovuto essere dal Parlamento approvata: tanto più che, nell'adempiere alla promessa fatta nel surriferito proclama, emanando il Re nel giorno 4 del successivo marzo lo Statuto quale legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della monarchia, confermava nei precisi termini all'articolo 30 la disposizione surriferita, e dichiarava all'articolo 82 che lo Statuto avrebbe il suo pieno effetto dal giorno della riunione delle Camere, e che fino a quel punto sarebbesi provveduto al pubblico servizio d'urgenza con sovrane disposizioni secondo i modi e le forme fino allora stabilite, ma omesse le interinzioni e registrazioni dei magistrati.

« Le Camere furono convocate dapprima pel 27 aprile; ma, con decreto del luogotenente generale in data del 9 dello stesso mese, quel termine fu protratto all'8 di maggio successivo, di maniera che fino a quell'epoca non si sarebbe potuto provvedere con disposizioni emanate dalla sola autorità reale che in materie di urgenza. L'approvazione definitiva del complessivo bilancio attivo del 1848, non potendosi riguardare come materia tanto urgente che non ammettesse dilazione, e relativamente alla quale non si potessero adottare, anche per le contribuzioni indirette e qualsiasi altro introito, disposizioni analoghe alle provvisorie che con decreto del 1° aprile dello stesso anno si erano adottate per le imposte dirette e che vennero poscia adottate ogniqualvolta la votazione dei bilanci non precedette l'apertura dell'esercizio al quale si riferivano (perchè tutti sanno che si sono votate le mille volte delle disposizioni provvisorie per l'esecuzione dei bilanci, e queste non furono mai dalla Camera confuse con la votazione definitiva dei bilanci medesimi), ne segue che l'approvazione del bilancio attivo del 1848 fatta con semplice decreto del luogotenente generale in data del 29 aprile 1848, che neppure venne pubblicato (il decreto di approvazione del bilancio non fu nemmeno pubblicato; altra irregolarità), non può riguardarsi in alcun modo regolare (notino bene non incostituzionale, ma non regolare) e tale che non abbisogni di una disposizione legislativa, colla quale la commessa irregolarità venga sanata. »

Vede la Camera che qui non si parla mai d'incostituzionalità, ma sempre d'irregolarità. Io ho inoltre appellato a quello che la Camera ha sempre fatto in casi analoghi, di votare cioè disposizioni provvisorie per autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci, riservando la votazione definitiva dei medesimi quando appunto le materie in essi contemplate erano mature, erano esaminate dalle Commissioni del Parlamento e quindi potevano essere sottoposte alla votazione legislativa.

Nel presentare pertanto alla Camera questo dubbio, credo di aver fatto il dovere che m'incombeva; credo di avere disimpegnato il mandato che mi aveva affidato la Commissione; nè credo che di ciò si possa menomamente adontare l'amministrazione d'allora, mentre non si viene ad accusarla di una incostituzionalità qualsiasi, non di una qualsiasi mancanza alla legge, ma solamente si propone alla Camera, come è suo dovere in fatto di contabilità, di venire a sanare le irregolarità che inavvertentemente furono commesse. E dico commesse inavvertentemente, perchè il periodo successivo venne ancora di più a scolpare l'amministrazione d'allora, di questa, che io credo e sostengo, irregolarità commessa.

Lungi dal voler fare un carico ai consiglieri della Corona d'allora, si venne col successivo articolo a giustificare quasi ed a mettere in chiaro i motivi che probabilmente li avranno indotti in errore.

Infatti si legga quello che segue :

« Ma se i consiglieri della Corona di quell'epoca possono all'operato loro rinvenire una scusa plausibile fino ad un certo punto e nella novità del sistema recentemente introdotto, e nelle preoccupazioni della scoppiata guerra d'indipendenza, e nel complesso delle straordinarie circostanze nelle quali in allora versavano, ciò non toglie che il potere legislativo intervenendo a verificare la regolarità (sempre regolarità, mai costituzionalità; perchè, quando si volesse anche sanare le incostituzionalità, non si potrebbe; mentre le cose fatte contro la Costituzione non le poteva regolarizzare nè legalizzare nemmeno la Camera), la regolarità dei fatti compiuti, ove ne riconosca la mancanza, non debba, con apposito provvedimento supplirvi. Quindi è che la Commissione ha creduto dover modificare il tenore della legge proposta dal Ministero in modo che la sovrandicata gravissima irregolarità venisse sanata. »

Vede la Camera che qui non si parla mai d'incostituzionalità, che si parla d'irregolarità, e questa irregolarità lo stesso procedimento adottato sempre posteriormente dalla Camera venne a mostrare che esiste, perchè tutte le volte che si dovettero mandare provvisoriamente ad esecuzione i bilanci, si presero delle misure temporarie e d'urgenza, ma non si confuse mai queste misure colla definitiva approvazione dei bilanci. Seguendo adunque la giurisprudenza che la Camera ha da sette anni a questa parte adottata, non credo di aver fatto torto a chicchessia, ma credo di avere adempiuto al mio mandato.

**DE REVELL.** Prego la Camera a volermi ancora permettere due parole. La questione è bensì personale, ma è assai grave per chi ne sente tutto il peso.

L'onorevole Farina ha risposto che egli non ha mai pronunciato la parola *incostituzionalità*.

Mi permetta che io gli dica che questa è una restrizione mentale, dalla quale avrebbe dovuto prescindere. Quando dice che lo Statuto prescrive una data cosa, e che chi è incaricato di osservarlo opera al contrario, domando io se ciò non significa che si è agito incostituzionalmente. O le parole non hanno un significato, o questa è la vera espressione colla quale si debbe indicare un atto di tale natura.

L'onorevole Farina ha ancora citato un decreto che io feci allora emanare, e disse: perchè non vi siete appigliato a un provvedimento provvisorio?

Darò lettura di questo decreto, e la Camera vedrà se le condizioni sono le stesse.

Era precetto di legge, ed era pratica costante che le contribuzioni dirette dovessero essere determinate con un editto prima dell'apertura dell'anno entro il quale si dovevano riscuotere. Questo decreto emanava in dicembre; ma appunto per la non approvazione del bilancio, appunto per la ritardata formazione dei ruoli, il ministro delle finanze d'allora fece emanare un decreto, col quale facevasi facoltà all'esattore di esigere le contribuzioni sulla base dell'anno 1847.

Ecco il tenore di quel decreto:

« Visto il regio editto del 14 dicembre 1848, che stabilisce il pagamento per duodecimesimi dei tributi diretti;

« Visto il regio editto del 28 dicembre ultimo scorso, portante che le contribuzioni dirette per il corrente anno 1848 sono fissate nelle stesse somme dell'anno precedente, tanto in principale che in centesimi di giunta;

« Sulla proposizione del ministro segretario di Stato per le finanze ;

« Considerando che, sebbene i ruoli della corrente annata non siano ancora ultimati, sono però già maturati tre duodicesimi, e che la tolleranza solita usarsi nei passati anni, riguardo al rateato e tardivo pagamento dei tributi non sarebbe più oltre conveniente nelle attuali circostanze straordinarie, e che, in attesa della pubblicazione dei ruoli della corrente annata, puossi intanto promuovere l'incasso dei tre duodicesimi scaduti sulla base dei ruoli dell'anno precedente 1847 ;

« In virtù dell'autorità a noi delegata, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

« Sono autorizzati, ecc. »

Questo era un provvedimento per attivare la riscossione delle contribuzioni ; l'altro dell'approvazione del bilancio era per poter prelevare le somme occorrenti per le spese.

Io ripeto : lo Statuto non era ancora allora in osservanza, e non doveva esserlo che dal giorno della convocazione del Parlamento.

Io domando se era urgente o no di approvare il bilancio dello Stato, in vista massime delle condizioni in cui versava allora il paese. Pertanto non credo di aver agito, come asseriva l'onorevole Farina, irregolarmente, né incostituzionalmente, e come sarebbe se io mi fossi comportato nel modo che egli ha preteso.

Io assolutamente nè voglio nè debbo rimanere sotto il peso di un'accusa che, nella mia qualità e giusta il mio concetto, è gravissima ; la respingo quindi con tutte le mie forze.

**FARINA P., relatore.** Non voglio che ripetere poche parole.

Io parlava del bilancio attivo, ed è naturale che quella disposizione, che si era con un semplice decreto adottata per gli esattori, si poteva adottare per tutte le percezioni che entravano nelle casse dello Stato.

Si dice che ciò che si fece non era irregolare ; io credo che lo fosse, perchè tutto ciò che viene approvato in forma d'urgenza, deve poi essere approvato definitivamente e stabilmente.

Quanto poi alla restrizione mentale, di cui mi ha accusato l'onorevole preopinante, io posso assicurarlo che la lascio tutta ed intiera a lui.

**PRESIDENTE.** Credo che l'onorevole relatore non vorrà insistere sopra questa frase, ed attribuire al deputato Di Revel questa restrizione mentale.

**FARINA P., relatore.** Io non faccio che rimandare quello che fu a me diretto.

**PRESIDENTE.** La Camera non può ammettere una questione di persone, non trattandosi ora che di legalità e costituzionalità. Se fossero state pronunziate dal deputato Di Revel parole non parlamentari, sarebbe stato dover mio e della Camera di non lasciarle proferire senza richiamo.

**QUAGLIA.** Domando la parola solo per dichiarare che io, avendo assistito a tutte le discussioni della Commissione degli spogli, posso assicurare che non cadde mai in pensiero della medesima di mettere in dubbio che i ministri del 1848 non fossero penetrati dei principii di schietta costituzionalità, o potessero aver trascurate le ispirazioni del dovere di loro posizione, non che dei sentimenti più delicati e gelosi dell'onore ; ma ciò non è identico al dire che nella pratica amministrativa poteva esservi tal parte che fosse meno che dimostrata evidente per chiarezza e regolarità, epperò niuno, assolutamente niuno soggetto a censura.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del**

*portafoglio delle finanze.* Mi farò ad osservare, ora che è terminato l'incidente, che vi sono pur anche nella relazione degli appunti i quali riguardano l'amministrazione della contabilità ; appunti assai gravi, che voi, o signori, non potete lasciar passare senza domandarne la spiegazione a quest'amministrazione. Giacchè, se fosse vero quanto si asserisce dalla Commissione, l'amministrazione delle finanze non meriterebbe la fiducia del paese.

L'onorevole relatore, dopo aver cercato di provare che la revisione e la contabilità di alcune spese non sono sufficientemente chiarite, conchiude poi col dire che gli schiarimenti forniti dal Ministero contengono l'implicite confessione del più riprovevole disordine della contabilità. (*Si ride*)

**FARINA P., relatore.** Sì, sì!

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze.** In altro punto dichiara che una parte degli spogli del 1848, quella che riguarda il resoconto della cassa di riserva, contiene un tale guazzabuglio, che è impossibile di poter nulla discernere.

**FARINA P., relatore.** Sicuro! Certamente!

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze.** Altre frasi più o meno acerbe si contengono in questa relazione. Io credo che l'onorevole relatore andò errato nel dare questi giudizi, e di buona fede cadde in questo errore, forse per non comprendere sufficientemente bene il meccanismo di alcuna delle contabilità che erano in vigore nel 1848.

Cominciò a fare una censura riguardo al modo di contabilizzare i casuali, dicendo, alla pagina 7, che questa natura di introiti avrebbe richiesto una maggiore specificazione, e che soprattutto non sia conveniente lasciare senza controllo e sorveglianza introiti di tanto rilievo.

Or bene, o signori, io credo che è impossibile richiedere dall'amministrazione maggiori controlli e specificazioni maggiori di quelle che si usano riguardo ai casuali, giacchè non si può fare nelle casse dello Stato introduzione di alcuna somma proveniente da questi oggetti contemplati nei casuali, senza un'autorizzazione esplicita del Ministero. E poi in fine di ogni esercizio il Ministero suole dare un elenco di tutte le somme riscosse a titolo di casuali, con tutti i documenti giustificativi in appoggio, nei quali sono citati tutti gli oggetti da cui derivano queste somme, vale a dire come furono essi venduti, quando furono venduti ed a chi furono venduti, e questo elenco viene unito a tutte le altre carte del resoconto che si spediscono alla Camera dei conti, onde possa controllarle poi coi conti dei tesorieri.

Dimodochè, se l'onorevole relatore avesse esaminato il resoconto degli articoli, avrebbe trovato una ad una tutte specificate le somme provenienti dai casuali.

**FARINA P., relatore.** Legga meglio! Legga ancora!

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze.** Il secondo appunto riguarda il giro dei fondi tra la cassa di riserva e la tesoreria generale. Come ben sapete, o signori, si creò nel 1854 una cassa di riserva, la quale era destinata a raccogliere tutti i risparmi, tutte le maggiori attività che si ottenevano nei bilanci, come anche certe somme derivanti da imprestiti stabiliti in proposito, per avere la cassa rifornita in contingenze straordinarie.

Nelle lettere patenti o regio viglietto che sia, con cui fu istituita la cassa di riserva erano designate le spese a cui doveva particolarmente sopperire. Tra queste spese vi erano anche quelle di una guerra imprevista ; poi si applicarono pure quelle per lavori pubblici.

Nel 1848 questa cassa si trovava con un fondo di lire 9,710,574; era però in credito dalla tesoreria generale, per spese fatte a conto dei lavori pubblici, di circa 14 milioni. In quell'anno, come ben sapete, dichiaratasi la guerra, occorsero molte spese, epperò si ricorse a questa cassa di riserva; ma si trovò che essa doveva sopperire, per le spese che riguardavano la guerra, a 64 milioni circa, mentre non aveva che 9 milioni.

Essendo adunque questa cassa allo scoperto per 54 milioni, e dovendo rimanere aperta, giacchè c'era una legge che l'aveva istituita, che cosa si fece per la regolarità dei conti? Si suppose che la tesoreria generale dovesse somministrare a questa cassa i fondi di mano in mano che essa doveva sopperirli per sopperire alle spese della guerra.

Questo non era che un trasporto di cifre dai registri; non poteva essere un versamento materiale. Ne venne però che in ultimo la tesoreria generale non poté sopperire alla spesa di lire 1,320,000 per mancanza di fondi; e sicchè la cassa di riserva si trovò in credito verso la tesoreria generale di questa somma, e nello stesso tempo se ne trovò in debito verso lo Stato per non averla potuta somministrare. Essendosi però, nelle spese fatte sui fondi antecedenti suppliti dalla cassa di riserva, avverata un'economia di lire 103,000 circa a pro dello Stato, la cassa di riserva non rimaneva definitivamente debitrice verso la tesoreria generale che di lire 1,217,000.

Avvertasi ancora che, siccome la tesoreria generale non doveva somministrare fondi alla cassa di riserva se non a titolo di prestito, rimaneva pur essa creditrice di egual somma verso questa. Insomma figura, nel resoconto del 1848, l'una cassa verso l'altra reciprocamente creditrice e debitrice della somma di lire 1,217,000.

È sopra queste ultime cifre particolarmente che si aggirano le più severe censure della relazione. Essa dice che queste somme non sono abbastanza giustificate; che non compare lo scaricamento nello spoglio del 1848, nè si vede in alcun altro spoglio successivo. Questi sono gli appunti che fa l'onorevole relatore.

Qui è impossibile alla Camera di tener dietro a tutte queste cifre, a tutti questi trasporti da un esercizio all'altro; di seguire queste liquidazioni in modo da averne un'idea assai chiara; ma è però certo che collo spoglio alla mano e con tutti gli altri documenti in appoggio, cioè con tutti i conti particolarizzati, si può provare evidentemente il giro fatto da queste somme quando entrarono nelle casse dello Stato...

**FABRINA P.**, relatore. Se non vi sono mai entrate!

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze... insomma le diverse fasi di questa contabilità. Diffatti, mentre il relatore dice che non ha potuto trovare traccia di quelle somme nè nell'esercizio del 1848 nè in quello del 1849, esse si rilevano dall'estratto del giornale della cassa di riserva, anno 1848-49, a pagina 23 della relazione stessa della Commissione, dove trovasi appunto al numero 3 la somma di lire 103,999 78, le quali sono motivate da un dispaccio ministeriale del 30 luglio 1850, n° 14,053: « Per introduzione nella cassa di riserva di lire 103,999 78, montare di speso in meno risultante dagli spogli del 1848 delle aziende generali d'artiglieria, delle fabbriche e fortificazioni militari e di quella di marina. » Il rimanente poi, per fare 1,320,000 lire, che è quell'altra cifra che il relatore non ha potuto rinvenire in alcun luogo, si trova conglobato coi 31 milioni e mezzo che appaiono agli articoli 1 e 2 della stessa pagina 23 dell'estratto del giornale della cassa di riserva.

Questi due articoli abbracciano il prodotto dei prestiti ob-

bligatorio e volontario, aperti il primo con regio decreto 7 settembre 1848, il secondo colla legge 26 marzo 1849, e figurano versati nella cassa di riserva per essere poi estratti a rimborso della tesoreria generale che li aveva anticipati alla prima.

Non proseguirò oltre in questo esame, giacchè non è possibile di esaminare una contabilità innanzi alla Camera, ma è d'uopo di seguirne l'andamento al tavolo con tutti i registri e documenti all'appoggio; certo è però che queste somme, contestate dal relatore, si trovano con chiarezza registrate nel giornale di cassa del 1849.

Ma il relatore dice: perchè non avete compiuta l'operazione, tanto della introduzione che della estrazione delle lire 1,320,000 dalla cassa di riserva nello stesso esercizio 1848?

La ragione parmi ovvia. Quando si chiude un esercizio al fine di giugno, non sempre la liquidazione delle spese è consumata; così nel nostro caso non erano in fine di quell'esercizio ancora intieramente accertate le spese devolute alla cassa di riserva, che per una parte si dovettero far constare nello spoglio successivo del 1849. Bisognava adunque portarle nell'esercizio posteriore, cioè nel 1849.

Diffatti in questo esercizio si trova appunto questa cifra di lire 1,320,000; se non che, dopo il primo trimestre del 1849, essendo stata soppressa la cassa di riserva perchè era vuota, non si conservò più nello spoglio un conto distinto e si è conglobato colle altre somme provenienti dai prestiti il residuo debito e credito di detta cassa.

Dunque credo che nemmeno a questo riguardo si possa dire che vi è un guazzabuglio nella contabilità, giacchè questo, che al relatore parve un inesplicabile guazzabuglio, deve essere assai chiaro a chi abbia studiata la nostra contabilità.

Il terzo appunto riguarda gli introiti demaniali. Qui pure l'onorevole relatore crede di non aver trovato ragione d'una somma di lire 67,688, relativa alla categoria 24, *Fitto beni e case*, che, a suo modo di vedere, doveva figurare nell'esercizio del 1848 come somma non introitata, e che invece non figura nè in quello nè in altro esercizio. Ma egli si sarebbe facilmente dato spiegazione di questa, secondo lui, grave irregolarità, se avesse posto mente alla contabilità particolare del demanio, la quale sino al 1853 non andava d'accordo con quella dello Stato, giacchè questa ha una durata di 18 mesi e quella si compieva in 12. Al finire dell'anno solare si chiudeva la contabilità del demanio e non si teneva conto che delle somme effettivamente introitate nei 12 mesi; delle altre si teneva conto negli anni successivi, senza designare negli spogli che questo maggiore introito fosse un residuo attivo di un esercizio antecedente, ma compariva in massa coi prodotti della stessa categoria e dello stesso anno.

Per altro, se l'onorevole relatore si fosse fatto rimettere dall'amministrazione degli uffici demaniali i sommari relativi agli introiti di queste 67,688 lire, che egli dice smarrite nel dedalo della contabilità, le avrebbe trovate articolo per articolo registrate e avrebbe potuto constatarle introitate nel successivo esercizio.

Diffatti queste 67,688 lire figurano pagate nel sommario dell'insinuatore di Chivasso, durante l'anno 1849, a titolo di fitto della mandria per la concorrente di lire 34,238 46, ed il rimanente, per fitto di molini di Bra, trovasi ripartitamente pagato negli esercizi 1849-50-51-52, come si può riconoscere dall'ispezione di questi spogli.

Se l'onorevole relatore si fosse addentrato alquanto in questa contabilità, avrebbe risparmiato all'amministrazione i rimproveri ingiusti ed ingiustificabili che con troppa leggerezza le mosse contro, giacchè si sarebbe convinto che nessun guaz-

zabuglio inesplicabile nè disordine riprovevole vi poteva esistere, ma che di ogni introito, come di ogni spesa, essa può dare appagante ragione.

L'errore preso dall'onorevole relatore sopra questo punto proviene evidentemente dall'aver supposto che la contabilità del demanio fosse eguale a quella dell'amministrazione delle finanze, e dovessero per conseguenza comparire nello spoglio del 1848 anche gli introiti relativi al demanio che si sono fatti nel primo semestre del 1849, come succede per quelli dello Stato, a vece che gli introiti demaniali fatti in quel semestre figurano nell'esercizio 1849 e non in quello del 1848, perchè l'esercizio di quell'amministrazione non durava che l'anno solare. Il relatore però soggiunge: ma che cosa venite a dirci che non si è mai cambiata l'amministrazione della contabilità del demanio dal 1819 in poi, mentre questa fu riformata nel 1842, in virtù di un manifesto camerale? Qui è dove l'onorevole Farina prese il maggiore abbaglio; perchè questo manifesto camerale anzitutto non poteva aver forza di cambiare una legge organica, in quanto che esso non è altro che una istruzione data ai mastri uditori circa il modo di esaminare i conti e di riferirli. D'altronde non vi ha niente in questa istruzione che possa in alcun modo essere in contraddizione coll'istituzione del demanio, ossia coll'amministrazione del demanio, quale fu ordinata colle lettere patenti del 1819.

Finalmente un altro soggetto di sorpresa e di anomalia trova il relatore in ciò che i residui attivi calcolati in lire 23,412,283 nella sistemazione del conto del 1847, sieno poi compresi in somme minori negli esercizi del 1848; e si sorprende tanto più, inquantochè dovevano, secondo le spiegazioni date dall'amministrazione delle finanze alla Commissione riguardo a questa supposta anomalia, dovevano, dico, aggiungersi a questi residui del 1848 altre somme.

Egli si maraviglia adunque che questi residui, invece di crescere, siano diminuiti; ma io dico che di questo non bisogna stupirsi niente affatto, per la ragione che i residui non sono liquidati, e nella liquidazione possono aumentare o diminuire. Certe volte vi è una diminuzione anche del 10 per cento, altre volte vi è un aumento; dimodochè bisogna ritenere che questa non può essere una somma invariabile. Ma tenga ben dietro a quei residui nella loro liquidazione e troverà nelle carte contabili spiegazioni minute e affatto soddisfacenti, tanto della diminuzione, quanto dell'aumento.

Questi sono gli appunti principali, i quali indussero la Commissione ed il relatore ad essere tanto severi verso l'amministrazione delle finanze e verso la Camera dei conti, ed a pronunziare giudizi, i quali certamente non possono essere ammessi, senza che ne sia provata la giustezza in modo evidente. Questa è ben lungi dall'essere dimostrata nella relazione, ma forse bastarono gli appunti fattivi per eccitare dubbi nella Camera.

Ora volete, signori, emettere un voto decisivo in questo incerto stato di cose?

Stimo pertanto che dev'essere interesse così della Camera come del Governo che questi dubbi svaniscano completamente. A me pare veramente che il giudizio dato dalla Commissione non provenga che da equivoci, cioè dal non essersi resa sufficiente spiegazione della natura della contabilità; dal non avere forse esaminato sufficientemente gli spogli particolareggiati, le carte giustificative; tuttavia questo non basterà ancora per tranquillare le vostre coscienze, onde io domando che la Camera faccia procederé ad un nuovo esame di questi punti contestati; e non dirò solamente contestati, ma giudicati in modo così severo, che io lo ritengo ingiusto,

dalla Commissione. Prego dunque la Camera a deliberare che nella Commissione stessa si costituisca una Sotto-Commissione, o un'altra ne venga all'uopo nominata, in seno alla quale, intervenendo le persone più pratiche dell'amministrazione, si daranno tutte quelle giustificazioni che saranno stimate necessarie.

Fornite che sieno queste giustificazioni, la Commissione si faccia a pronunciare nuovamente e dichiarare alla Camera se, in conseguenza delle avute spiegazioni, i dubbi suscitati, i giudizi proferiti in questa relazione sieno da confermarsi, oppure se non rimangano affatto dissipati. Non credo che nell'esame del primo spoglio voi vogliate emettere il vostro giudizio, senza prima accertarvi bene che ogni cosa sia proceduta colla dovuta regolarità; spero quindi che la Camera vorrà acconsentire a questa preghiera del Governo.

**FARINA P.**, relatore. L'onorevole ministro, nell'appuntare la Commissione ed il suo relatore, cominciò da una recriminazione relativa alla categoria dei casuali.

È necessario che la Camera senta l'osservazione, per vedere se poteva destare tanto il risentimento del signor ministro.

Gli introiti di questa categoria provengono in gran parte da oggetti venduti dall'amministrazione della guerra, come cavalli di riforma, fucili, spingarde, obici, cannoni, persino una intiera batteria, dal prezzo di rendita del debito pubblico alienato, dal ricavo dell'argenteria che il Governo centrale di Lombardia inviò alla zecca di Genova per essere ridotta in moneta, ecc.

Parve al vostro relatore che l'affatto diversa e disparata natura di questi introiti avrebbe richiesto una maggiore specificazione, perchè, noti la Camera, questa categoria è indicata colla semplice indicazione di casuali, e che in essa si sono affastellati ogni sorta di introiti.

Sarà che questo fosse anche secondo la contabilità precedente, ma sarà anche naturale, a chiunque voglia esaminare la contabilità, che desideri che cose che hanno una origine così diversa e disparata, e che non hanno nessuna relazione fra di loro, vengano alquanto più specificate nell'unico esame che se ne fa nel Parlamento.

Dunque io credo di non avere, nell'esprimere questo desiderio, fatto altro che esprimere il sentimento connaturale a chiunque esamini una contabilità.

Ma, giacche il signor ministro vuol fare di ciò, e di tutto quello che si disse di più, un appunto alla Commissione, perchè egli non ha letto la conclusione che la Commissione né ha dedotta?

Che cosa ha dedotto la Commissione da tutto ciò? Ne ha dedotta la necessità d'una magistratura inamovibile, la quale controlli esattamente tutta la contabilità e proponga alla Camera il suo parere in modo che la Camera non abbia più ad occuparsi che del conto morale e non abbia più ad esaminare il conto materiale.

Questa fu la conclusione che il signor ministro ha tacita; e questa conclusione la credo tanto più necessaria, tanto più opportuna, inquantochè il Ministero stesso aveva già riconosciuto la necessità di ciò quando presentò la legge per la riforma dell'amministrazione centrale, nella quale proponeva appunto una magistratura, la quale rivedesse tutta la contabilità per suo speciale ufficio, e non facesse, come fa adesso la Camera dei conti, che una semplice liberazione dei contabili dello Stato, senza elevarsi mai a tutte le considerazioni che sono necessarie in un Governo costituzionale, senza elevarsi mai a verificare se nelle spese si siano eccedute le categorie del bilancio, se siansi chieste le autorizzazioni pei crediti

supplementari e complementari, se siasi insomma adempiuto a tutto quello che l'edificio costituzionale richiede. Questa era la conclusione della Commissione, ed il signor ministro l'ha taciuta.

Vengo alla seconda delle obiezioni; e qui pure io prego la Camera ad essermi gentile di un momento di attenzione. Io ho detto che una partita della contabilità della cassa di riserva costituiva tale un guazzabuglio, da cui nessuno di noi è stato in grado di trarre alcun costrutto.

Infatti vi sono nella contabilità speciale della cassa di riserva, ed in quella della cassa della tesoreria generale, indicazioni di questa natura:

« La cifra è di lire 1,320,000, che a pagina 1846 figura come credito corrente della tesoreria generale verso la cassa di riserva. »

E più abbasso nella stessa pagina, la stessa somma colle stesse indicazioni figura come *debito*.

Domando io come una somma colle stesse indicazioni possa essere contemporaneamente debito e credito di una cassa. Almeno le specificazioni dovrebbero essere diverse. Quando dovevano essere correlative queste specificazioni, in un sito si doveva dire *per credito verso la cassa di riserva*, e nell'altro *per far fronte al debito* occasionato dal mancato pagamento, per parte della cassa di riserva, degli oggetti, ecc., contemplati superiormente. Allora si sarebbe capito che si compensavano le due cifre. Ma il comprenderle colle stesse specificazioni, e come credito e come debito, era impossibile che si potesse spiegare.

Diffatti, le spiegazioni che, a richiesta nostra, ci furono fornite, invece di chiarire, hanno imbrogliato di più, e noi siamo venuti al punto che, non ostante le spiegazioni che il Ministero ci mandò per mezzo dell'ispettore generale del Tesoro, non fummo in grado di districare questa matassa. Ma il singolare poi è questo, che dopo aver messo questa partita stessa in due stati, e nel prospetto della cassa della tesoreria generale e nel prospetto della cassa di riserva a *credito* e *debito* nello stesso tempo, si conchiude dicendo che sarà portata nello spoglio del 1849. Ora nello spoglio del 1849 non c'è un ette di questa contabilità; e in verità non ci poteva essere, perchè io, che ho esaminato tutte le contabilità, so che non ci poteva essere, e lo stesso ispettore non può dire che vi sia e non lo dice.

Se era una partita che si compensasse colla cassa di riserva, non ci poteva più essere nel 1849, perchè la cassa di riserva nel 1849 non esisteva più. Il signor ministro la volle far rivivere, ma la relazione della Commissione porta il documento comunicato dal Ministero, nel quale si vede che alla fine dell'anno 1849 non vi era più somma alcuna in cassa, nè in credito nè in debito, dacchè quella cassa era stata abolita, come lo prova la stessa relazione dell'ispettore generale del Tesoro.

Conseguentemente abbiamo dovuto concludere da tutto ciò che era un *galimatias* per noi inestricabile.

Di più si noti che si erano affastellate in questa somma somme di origine affatto diversa per circa 100,000 lire; erano somme provenienti dagli esercizi anteriori, le quali, essendo cadute nello speso in meno, erano state compensate precedentemente sino dal 1847 con altre spese di articoli delle stesse categorie, per i quali si era speso in più (ed anche questa dichiarazione il ministro non l'ha riferita).

Dunque non potevano più figurare nel 1848, perchè erano state compensate nel 1847 con altre spese in più sopra altri articoli d'identiche categorie del 1847.

Per crescere poi la confusione, a queste economie del 1847

si è amalgamata una parte dell'imprestito del 1848, e questo prestito poi, nella contabilità della cassa di riserva, non figura separato, ma figurava una cifra sola. Insomma non era possibile venire in chiaro di questi andirivieni.

La Commissione adunque, in vista di tutte queste scritture, che al signor ministro sembreranno chiarissime, ma di cui essa non ha potuto in alcun modo rendersi ragione, che cosa ha conchiuso? Ha conchiuso coll'eterno ritornello, che è di una necessità indispensabile che vi sia una magistratura di contabilità, la quale, esaminando i conti prima che vengano sottoposti al Parlamento nazionale, ne agevoli gli studi, onde la Camera non abbia più che a portare la sua attenzione sul conto morale e non sul conto materiale delle cifre.

E qui dirò al signor ministro che questo è un voto naturalissimo, un voto nel quale risiede l'essenza del Governo costituzionale; perchè non vale votare i bilanci, non vale combattere minutamente le spese, se poi la contabilità viene presentata al Parlamento senza aver prima subito quel tale esame delle pure cifre, che metta la Camera in grado di giudicare con tranquillità sulle medesime.

Vengo per ultimo all'appunto relativo alla mancanza d'indicazione dell'introito del fitto di alcuni stabili demaniali. E qui debbo osservare che io non ho mai detto deficienza o sottrazione, ma solo mancanza d'indicazione dell'introito stesso.

Vengo dunque all'appunto relativo al non vedersi figurare negli spogli nientemeno che la vendita della mandria e dei molini di Bra, che importano più di 60,000 lire.

Il signor ministro dice: voi non avete veduto figurare questa vendita, perchè la contabilità demaniale è diversa. Prima di tutto io credo che anche nella contabilità demaniale vi siano residui, e che, non essendo stati esatti nel decorso dell'esercizio, dovevano figurare fra i residui attivi, come vi figurano altre lire 800,000 e più; e non vedo perchè l'amministrazione demaniale abbia per lire 800,000 di residui e non ne abbia per lire 60,000; ma di questo forse mi darà spiegazione il signor ministro, perchè io finora non l'ho potuto capire, e nessuno me l'ha saputo spiegare.

Ma, il signor ministro soggiunge, queste sono state pagate dopo il 1° di gennaio. Siano state pagate dopo il 1° di gennaio o dopo il 1° di febbraio o dopo il 1° di marzo, in qualche luogo dovevano figurare. Io chiesi schiarimenti a questo riguardo e non ne ho potuto ottenere; la lettera che mi fu mandata in risposta dice: saranno nello spoglio del 1849, e se non sono in quello del 1849 si troveranno in quello del 1850, e se non sono in quello del 1850 saranno negli spogli posteriori. Io non le trovai nè nell'uno nè nell'altro; e dico che, quando chiedo spiegazioni e mi si risponde che, se non saranno in un luogo saranno nell'altro, conchiudo che l'amministrazione ed io ne sappiamo egualmente (*ilarità*), e che questo non è il modo in alcun paese di rendere conti al Parlamento.

Leggerò ora la lettera dell'ispettore del regio erario:

« Per rispondere adeguatamente alla domanda di schiarimenti fatta dall'onorevole relatore dello spoglio attivo del 1848, comunicata a questo Ministero colla lettera in margine indicata, occorre premettere che la contabilità demaniale, prima che fosse posta in esecuzione la legge del 23 marzo 1853, trovavasi retta dalle norme speciali risuittanti dalle regie patenti 22 marzo 1819 e dell'11 febbraio 1822. Secondo tali norme l'esercizio per la riscossione dei proventi dell'insivazione e del demanio percorreva il solo periodo dell'anno volgare e chiudevasi definitivamente il 31 dicembre, a diffe-

renza degli altri proventi, per la riscossione dei quali protraevasi di sei mesi nell'anno successivo.

« Nè l'amministrazione demaniale era tenuta di distinguere nei suoi conti i proventi in ragione dell'anno di loro provenienza, ma li portava a caricamento quali proventi propri dell'anno in cui aveva luogo la riscossione. Da ciò ne conseguiva che, trascorso il 31 dicembre, tutti i proventi demaniali che per qualunque causa fossero rimasti a riscuotersi, dovevano figurare negli spogli quali minori proventi a fronte delle somme iscritte in bilancio, e venivano poi a costituire aumenti negli esercizi correnti all'epoca della loro riscossione, quantunque in realtà appartenessero agli esercizi chiusi.

« Dietro questi principii, i reliquati di fitti ed altri relativi alla categoria 24 dello spoglio attivo 1848, di cui al 31 dicembre 1848 erano rimasti in debito i fittabili della mandria di Chivasso, dei molini di Bra ed alcuni altri conduttori, vengono bensì apparentemente a formare un prodotto minore nello spoglio suddetto, ma sono poi iscritti come proventi realizzati nell'esercizio 1849, alla relativa categoria 24, nello spoglio di questo esercizio; che se alcuno di tali reliquati non sia nemmeno nel 1849 stato riscosso, figurerà nel 1850 o negli anni successivi in cui avrà avuto luogo l'esazione. »

Io domando se questo è il modo di rispondere.

Quando si domanda dove sono notati gl'introiti tali ed i tali altri che si specificano, si risponde: saranno nel 1849; se non sono in questo esercizio saranno in quello del 1850, o nel 1851 o 1852 o 1853 e successivi. (Si ride) Io dico, con buona venia del signor ministro, che questo non può dirsi rendere i conti.

A quanto scrisse il signor ispettore, io ho contrapposto le seguenti osservazioni:

« Il signor ispettore del Tesoro ci dice che i fitti del 1848 della mandria e dei mulini di Bra, se non furono riscossi nel 1849, figureranno forse nello spoglio del 1850 o nei successivi; ma anche nello spoglio 1850, a pagina 18, noi troviamo che la relativa categoria, la quale, per l'aggiunta dei beni dell'asse ex-gesuitico, era stata bilanciata in lire 794,134 11, non produsse, pel mancato pagamento delle somme ivi indicate, che lire 567,085 28; dimodochè neanche nel 1850 figurano le somme mancate nel 1848, e siamo forzati quindi a concludere che l'ispettore del regio erario non seppe rinvenirle più di noi. »

Perchè altrimenti, invece di una lettera quale vi ho testè letta, avrebbe detto: guardate alla tal pagina dello spoglio tale e vi troverete le partite che cercate; ma quando, a richieste specifiche, si risponde in modo così generico e indeterminato, non si può dire che esista una giustificazione di contabilità.

« Noi abbiamo, o signori, fatto rimarcare... » E qui prego la Camera di por mente se si possano veramente dire offensive le espressioni della Commissione. Certo se si vuole che i relatori tengano assolutamente il turibolo in mano, io confesso che non mi sento a ciò inclinato. Io dico francamente la verità e procuro di promuovere dal Parlamento quelle disposizioni che la mia coscienza mi suggerisce più atte a fare il bene del paese, ma sicuramente non sono disposto a maneggiare il turibolo.

« Noi abbiamo, o signori, fatto rimarcare le soprindicate contraddizioni ed irregolarità, non già perchè menomamente volessimo indurne abusi o frodi per parte di coloro che ebbero il maneggio del pubblico danaro, e che riputiamo altamente integri e probi, ma per farvi toccare con mano la somma, l'urgente necessità d'una magistratura indipendente, che, facendo quello che di per sé è impossibilitata a fare la

rappresentanza nazionale, prepari, esami, controlli, coordini la contabilità dello Stato in ogni sua parte, e faccia sì che la coscienza delle Camere legislative possa riposare tranquilla sul voto di liberazione che deve emettere a favore dei ministri, ed il paese sia convinto che l'amministrazione del danaro dello Stato in ogni sua parte giustamente e regolarmente procede.

Vede dunque il signor ministro che, quando la Commissione rimarcava ciò che, a suo credere, era una irregolarità, non lo faceva per spirito di critica o di opposizione a qualsiasi Ministero passato o presente, ma bensì per far sentire alla Camera e al paese che, per la regolarità dei conti, per la tranquillità dei rappresentanti della nazione e per la soddisfazione del paese, si rendeva necessaria quella magistratura che il Ministero in altri tempi aveva già proposta. Che se in allora essa non fu creata, ciò non avvenne perchè se ne discognoscesse la necessità, ma bensì perchè, trattandosi contemporaneamente di riformare quasi l'intera amministrazione dello Stato, si credette più opportuno di non troppo complicare le cose, affinchè alcune parti dell'edificio antico, rimanendo tuttora intatte, le innovazioni non colpissero il complesso dell'amministrazione, in modo che, per avventura, dalla novità delle disposizioni, il complesso dell'amministrazione ne rimanesse notabilmente disordinato.

Ma se ci fu allora un motivo perchè quella provvisione venisse sospesa, non può essere certo questa una ragione perchè non si debba in definitiva adottare. Ed io credo che le discussioni che ebbero luogo fin qui abbiano, se non altro, potuto convincere la Camera che quanto reclamava la Commissione era una vera necessità, perchè senza una magistratura apposita che riveda, prepari, esoneri, dirò così, la Commissione degli spogli dalla necessità di esaminare le cifre, questa necessità non può essere dalla Commissione stessa soddisfatta, ed il paese quindi non può mai rimanere compiutamente tranquillo sulla giustizia e sulla regolarità della contabilità dal Ministero presentata.

Io dunque reclamo, non per ispirito di opposizione al Ministero, ma perchè veramente l'edificio costituzionale da noi abbia il suo complemento, perchè la votazione dei bilanci non si riduca ad una formalità vuota di effetto, io reclamo altamente che questo magistrato venga istituito.

Se io riuscissi ad ottenere questo scopo, vi assicuro, o signori, che, quand'anche il Ministero mi convincesse di avere commessi errori (il che coscienzaiosamente dichiaro che non credo), io me ne reputerei sommamente fortunato, giacchè in fine si verrebbe ad avere quel complemento, senza del quale, io lo dichiaro altamente, la parola *Costituzione* non sarà per noi una verità completa che possa fruttare i vantaggi che da questo reggimento il paese ha diritto di aspettarsi.

Io quindi insisto sulle conclusioni che la Commissione ha prese.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. L'onorevole relatore osservava che nella relazione non avvi alcun rimprovero verso l'amministrazione delle finanze; che anzi si dichiara apertamente che l'amministrazione non può essere imputata di scialacquo nè apposta di malversazione.

Ringrazio della concessione il preopinante; veramente il dichiarare che un'amministrazione non abbia rubato è già un bel favore! Ma credo che non basti ancora per giustificare un'amministrazione onesta e che merita di essere rispettata. Essa ha diritto di giustificare i propri atti e di dimostrare che in tutte le sue operazioni procedè colla dovuta regolarità, col dovuto rispetto alla legge. Ora non è riconosciuto dall'ono-

revolesse il relatore che l'amministrazione abbia proceduto con questa regolarità; che anzi si dichiara che essa ha proceduto col più riprovevole disordine.

Ora io domando se questa espressione sia una gentilezza...

**FARINA P.**, relatore. Domando la parola per un fatto personale.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze... se questa espressione si possa prendere per una cortesia; se per non dare, come egli dice, il turibolo sotto il naso ai ministri, sia lecito di accusare ingiustamente un'intera amministrazione!

Io credo che vi è modo di mantenere la propria indipendenza, di dire la verità tutta quanta, senza offendere un'amministrazione con imputarle dei fatti, i quali, se si potessero avverare, sarebbe sicuramente molto riprovevole.

Io non ripiglierò ora l'esame di tutti questi fatti che sono stati trovati irregolari dall'onorevole relatore, perchè, giovani ripeterlo, se questa discussione durasse anche dieci giorni, sarebbe impossibile che la Camera si potesse formare un concetto chiaro della verità; stantechè è impossibile di confrontare delle cifre parlando ad un Consesso; bisogna trovarsi al tavolo, esaminarle e sentire le spiegazioni delle persone, le quali hanno particolarmente amministrato queste partite, per farsene un'idea netta e precisa. Ma quello che è certo si è che il relatore ha commesso errori di fatto: prima di tutto quando ha imputato che i casuali sono riscossi senza contolleria e senza specificazioni, giacchè io ho citato il modo con cui questi casuali sono riscossi e le precauzioni che si usano all'uopo. Salvo che egli voglia negare l'esistenza di queste precauzioni, del resto deve ammettere che la sua accusa riguardo ai casuali è destituita d'ogni fondamento.

Riguardo poi alla cassa di riserva, torno a dire che l'onorevole relatore pare non abbia compreso questa istituzione, cioè non abbia compreso il giro che si faceva della pecunia dello Stato tra la tesoreria generale e la cassa di riserva. Qualora questo gli venisse spiegato minutamente coi relativi registri alla mano, forse ne rimarrebbe convinto.

Riguardo al demanio, è chiaro che, avendo questo una contabilità limitata all'anno solare, non poteva assolutamente, nello spoglio generale dello Stato, che dura 18 mesi, dare le somme, le quali non si sono riscosse nei dodici mesi del suo particolare esercizio, ma nei sei mesi consecutivi. Evidentemente queste somme, per quanto riguarda il demanio, non potevano figurare che nell'esercizio successivo.

L'onorevole relatore dice che alcune di queste non si trovano in nessun modo. Quando si dice che si è andato in traccia d'una somma e che non si trova, domando se ciò non equivale a dire che è sparita dalla contabilità. Ed appunto perchè s'insiste sopra questo punto, io ritengo che la Camera debba assicurarsi se queste somme ci siano o no. Io ho citato queste somme, ho citato i numeri del sommario che le contemplanò, ho accertata la data in cui furono versate ed i versamenti tutti che si sono fatti nei diversi esercizi; egli è dunque necessario che la Commissione rivegga questi conti, che si faccia presentare i registri originali per riconoscere se vi sono o se non vi sono.

Dirò ancora due parole riguardo ai residui. Voi tutti sapete, signori, che i residui, i quali rimangono in fondo d'un esercizio, non costituiscono una somma accertata; si chiamano appunto residui, perchè si devono ancora liquidare, e nella liquidazione si possono ancora accrescere o diminuire. Se nell'attivo sono iscritte delle somme che non si possano riscuotere per insolvibilità dei creditori, la somma dei residui diminuisce; un'altra volta invece cresce un articolo d'impo-

sta diretta o indiretta, e il residuo attivo aumenta. Ora, secondo il modo di vedere dell'onorevole relatore, qualche residuo attivo sarebbe sparito, perchè i residui dell'anno precedente erano maggiori di quelli dell'anno successivo, quantunque altre somme siansi ancora aggiunte.

Ben si scorge che il relatore parte dal falso supposto che i residui siano composti di somme certe ed invariabili, mentre al contrario vanno soggetti a molte variazioni in più od in meno.

Mentre poi l'onorevole relatore persiste nell'asseverare che non ha potuto riscontrare in veruna tabella la cifra di 1,520,000 lire, che riguarderebbe il compimento della somma assegnata alla cassa di riserva, ciò trovasi contraddetto dallo stesso giornale che fu stampato insieme colla relazione, dove a pagina 23 si trova specificata prima di tutto la somma di lire 103,999, risultante da economie fatte sulle somme somministrate dalla stessa cassa di riserva, e che fanno parte della somma di 1,500,000 lire di cui si tratta. Il rimanente poi è inchiuso nella somma registrata precedentemente di lire 21,310,762, quale prodotto d'imprestito assegnato alla cassa. Non si è più dato lo specchio del 1849, perchè in quell'anno la cassa di riserva venne soppressa; ma, comunque soppressa, prima di sotterrarla si è dovuto dare conto di questa somma di lire 1,300,000, liquidandola completamente.

Dunque non vi è alcuna contraddizione nel dire che nel 1849 fu soppressa la cassa, e che nello stesso esercizio si liquidò la somma che rimaneva della medesima. Ciò è nell'ordine naturale delle cose: quando un individuo muore lasciando dietro sè debiti e crediti, questi devono essere liquidati egualmente.

Io desidererei pertanto che la Camera fosse ben convinta che non esistono queste gravi irregolarità nel resoconto del 1848, e, perchè essa possa dare il suo voto con piena conoscenza della cosa, io la pregherei d'incaricare la Commissione a voler assumere quelle informazioni che sono necessarie. Sarà intanto cura del Ministero di fornire le più ampie spiegazioni nel seno della Commissione, onde tranquillare la Camera intorno al voto che dovrà dare, perchè io sono d'avviso che, se avvi un voto che debba darsi con molta precauzione, si è quello che riguarda la giustificazione delle spese.

Aggiungerò ora alcune parole circa quanto riflette la riforma dell'amministrazione della contabilità, relativamente al controllo. L'onorevole relatore mi ha quasi fatto un rimprovero di non avere citato questa parte della sua relazione, ove leggesi la proposta che egli fa intorno alla necessità di riordinare al più presto la Camera dei conti.

Io sono pure di avviso che è necessario di provvedere alla istituzione di una nuova Camera dei conti, che sia coordinata con tutto il sistema di contabilità che noi abbiamo adottato e colle forme costituzionali. Ma il signor relatore ben sa che fa già presentata diverse volte questa legge al Parlamento, e che non è stata discussa perchè è implicata con diverse altre riforme amministrative, e nelle Sessioni passate la Camera non ha creduto di doversi seriamente occupare di questa questione.

Del resto riconosco che questa riforma è necessaria, e che bisogna al più presto occuparsene; ma, ciò non ostante, io persisto a dichiarare che, anche nello stato attuale delle cose, come è ora ordinata l'amministrazione e la revisione dei conti, non che il controllo, io credo che la Camera possa stare tranquilla che irregolarità gravi da compromettere gli interessi dei contribuenti non si possono commettere, che vi è sufficiente chiarezza perchè si possa conoscere le spese



che si fanno e come si fanno, in modo da giustificare pienamente i contabili anche davanti alla Camera ed al paese.

Ma non è men vero che, se esistesse una Camera dei conti meglio ordinata, si potrebbe più facilmente, senza tante complicazioni, con minor perdita di tempo, e forse con risparmio di spesa, ottenere gli stessi ed anche migliori risultati.

**FARINA P.**, *relatore*. Replicherò poche parole, perchè mi sembra che la Camera voglia finire questa discussione.

*Voci al centro.* Sì! sì!

**FARINA P.**, *relatore*. Il signor ministro ha detto che io aveva concluso non esservi controllo per le categorie dei casuali.

Mi fa specie che il signor ministro di finanze mi abbia fatto questa obbiezione, perchè credeva sapesse che per la categoria *Casuali* manca il necessario controllo.

**LANZA**, *ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze*. È in errore; c'è il controllo di ogni articolo.

**FARINA P.**, *relatore*. Domando perdono: a me nella liberazione camerale fu omessa questa, con dichiarazione che non si richiedeva. (*Segni di dissenso*) Io ripeto la dichiarazione che mi fu fatta. Del resto, quand'anche ci fosse tutta questa liberazione dei conti, come abbiamo visto, queste liberazioni non forniscono sufficienti schiarimenti.

Il ministro, ritornando su quanto ha già detto relativamente al giro tra la cassa di riserva e la tesoreria generale, osserva che vi è la somma di tutto l'imprestito; ed è precisamente per questo che, siccome in quell'anno del 1848 si era portata, come introito speciale, una somma di 900 e tante mila lire, doveva, in modo speciale, figurare anche nella contabilità della cassa di riserva, e non essere amalgamata, senza specificazione alcuna, colla somma molto maggiore proveniente dal prestito, senza del che vi sarà sempre mancanza di sufficienti specificazioni nella contabilità. Dimodochè quella sua giustificazione è venuta a confermare l'osservazione che io facevo, che nella contabilità vi è disordine.

Il signor ministro dice: ma voi accusate il Ministero del disordine. Mainò! Io accuso il sistema difettoso che non procura al paese le giustificazioni che deve avere. Io non accuso nè Tizio nè Sempronio che siano impiegati, o che siedano al Ministero; accuso il sistema, e nell'accusare d'imperfezione il sistema credo avere tutta la ragione, tanto più dappoichè è divenuto monco dopo la soppressione dell'esame del controllore generale e quello del Consiglio di Stato, richiesti dal sistema che precedette l'attivazione dello Statuto.

Se allora questi esami si ravvisavano necessari, era appunto perchè si vedeva che l'esame solo della Camera dei conti era insufficiente...

**DI REVEL**. No, mi permetta... Domando la parola.

**FARINA P.**, *relatore*... perchè, checchè ne dica l'onorevole deputato Di Revel, su molte categorie non vi è esame per parte della Camera dei conti, come mi venne espressamente dichiarato dal Ministero, del quale io stamperò la lettera, se occorre. Conseguentemente è evidente che una gran parte delle categorie dello spoglio sono senza contolleria veruna.

Del resto il signor ministro dice: quel tale denaro che voi non trovate io l'ho qui. Ma perchè dunque il signor ministro non ha potuto rispondere prima quello che risponde oggi? Perchè, invece di dare ora gli schiarimenti alla Camera, non li ha dati alla Commissione? Se avesse dati questi schiarimenti alla Commissione, essa avrebbe esaminati questi come

ha esaminati gli altri, ed avrebbe veduto se soddisfacevano alle richieste che essa aveva fatte. Ma, finchè l'onorevole signor ministro non dà che gli schiarimenti portati nella lettera che io ho stampata per esteso, affinchè la Camera vedesse se erano sufficienti o no, fino a tanto che, dico, non dava che quegli schiarimenti, era evidente che la Commissione non poteva concludere che come ha conchiuso; e ciò lo riconosce lo stesso signor ministro, il quale, per giustificarsi, adesso dà schiarimenti molto maggiori.

Conseguentemente anche su ciò io credo che la Commissione abbia fatto molto opportunamente nel concludere come fece.

Del resto, che l'istituzione di una magistratura la quale riveda la contabilità si colleghi con altre misure legislative, che rendono il lavoro difficile, ciò non toglie, e non toglierà mai che questa magistratura sia necessaria, perchè riesca concludente il lavoro della Commissione degli spogli.

Gli appunti poi che ho fatti non si riducono solamente a ciò, ma riguardano anche diverse altre cose.

Per esempio, io ho trovato nello spoglio del 1848 i residui del 1847 portati in una cifra diversa da quella che era sanzionata con legge dal Parlamento, relativamente allo spoglio del 1847.

Vede dunque il signor ministro che quando si va a confrontare un dato col'altro, non si trova mai l'esattezza.

Dirò di più: vi sono varie relazioni le quali si riferiscono ai vari prestiti, alcuni fatti in epoca più vicina, altri in epoca più lontana; vi è una relazione sullo stato delle finanze distribuita a tutti i deputati per cura dell'ex-ministro delle finanze, commendatore Cibrario.

Ebbene, signori, prendete tutte queste cifre; io v'invito a fare questa operazione: esaminate tutte queste cifre, confrontatele, e se ne trovate una che coincida con un'altra (*Si ride*) relativa allo stesso prestito, dite che io venni qui ad asserire delle cose insussistenti. Ma, se quanto asserisco vi risulta vero in fatto, voi vedrete la necessità che queste diversità, che queste contraddizioni vengano spiegate in modo soddisfacente, ed a chiunque imputa alla Commissione di usare soverchio rigore potrete rispondere che essa altro non fece che mettere in luce una piaga alla quale è necessario di portare un pronto ed efficace rimedio.

**PRESIDENTE**. La parola spetta all'onorevole Di Revel.

**DI REVEL**. Io mi associo alla proposta che venne testè fatta dall'onorevole ministro delle finanze, perchè lo spoglio del 1848 sia rimandato alla Giunta, onde, dati da chi di dovere nel seno della medesima tutti quei riscontri e quelle spiegazioni che si crederanno opportuni per chiarire i dubbi che vennero sottoposti alla Camera, essa possa venire in seguito o a censurare i ministri presenti e passati, oppure a dare loro quello scarico cui credono di avere diritto. (*Segni di approvazione*)

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti la proposta di rinvio alla Commissione fatta dal signor ministro delle finanze.

(È approvato il rinvio.)

Si procederà allo squittinio segreto sul progetto di legge relativo allo spoglio attivo e passivo dell'isola di Sardegna per l'esercizio 1848.

(*Si procede alla votazione, indi dalla verifica dei voti si riconosce che la Camera non era più in numero.*)

La Camera non essendosi più trovata in numero per questa votazione, essa sarà rinnovata nella tornata di domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Rinnovazione della votazione sul progetto di legge concernente lo spoglio attivo e passivo dell'isola di Sardegna pel 1848.

Discussione dei progetti di legge :

- 2° Costruzione di una stazione definitiva alla ferrovia in Genova ;
- 3° Strada consortile della valle di Rochette ;
- 4° Bilancio passivo del dicastero di grazia e giustizia del 1857.

**TORNATA DEL 10 APRILE 1856**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Votazione ed approvazione dello spoglio del 1848 della Sardegna — Relazioni sul bilancio passivo dell'interno per l'anno 1857, e sul progetto di legge per facoltà alla divisione di Torino di eccedere il limite dell'imposta — Congedo — Sollecitazione del deputato De Viry per la pronta discussione del progetto di legge concernente i segretari di giurisdizione — votazione ed approvazione del progetto di legge per la costruzione di una stazione definitiva alla strada ferrata in Genova — Discussione generale del progetto di legge per la costruzione di una strada consortile nella valle della Rochette, ed incanalamento del torrente Gelon — Discorso del deputato Louaraz, e sua proposta di un emendamento — Proposizione pregiudiziale proposta dal deputato Sonnaz — Opposizioni a queste proposte del ministro dei lavori pubblici, e del relatore Cugia — Obbiezioni del deputato Della Motta, e spiegazioni del ministro suddetto, e del relatore Cugia — Osservazioni in appoggio del progetto, del deputato De Viry.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**SARACCO**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di petizioni:

6110. Buratti Carlo, già sotto-segretario nell'amministrazione provinciale a Varallo, presenta una petizione mancante dei requisiti voluti dal regolamento.

6111. Il sindaco del comune di Sampierdarena, provincia di Genova, trasmette una petizione di quel municipio tendente ad ottenere un maggior abbuono pel consumo dei liquidi spiritosi ammessi a deposito fittizio.

**VOTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE IERI  
DISCUSSO E ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Ieri, per mancanza di numero, la votazione per squittinio segreto sul progetto di legge concernente lo spoglio attivo e passivo dell'isola di Sardegna per l'anno 1848 essendo andata a vuoto, invito i signori deputati a volerla rinnovare.

Risultamento della votazione:

Presenti . . . . .	105
Votanti . . . . .	102
Maggioranza . . . . .	52
Voti favorevoli . . . . .	92
Voti contrari . . . . .	10
Si astenne . . . . .	1

(La Camera approva.)

Pongo ai voti il processo verbale della tornata precedente.  
(È approvato.)

Il deputato Riccardi Ernesto scrive che per dolorose circostanze di famiglia gli occorre un congedo di due mesi.

(È accordato.)

**MONTICELLI.** Colla petizione 6011, di cui si è letto testè il sunto, il municipio di Sampierdarena si volge alla Camera per domandare un maggior abbuono pel consumo dei liquidi spiritosi ammessi a deposito fittizio.

Trattandosi di un oggetto che interessa vivamente il commercio, prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

**DE VIRY.** Parmi les projets de loi qui ont été présentés à la Chambre il y en a un de la plus haute importance et pour lequel je demande l'urgence; c'est le projet de loi qui concerne les greffiers des Cours d'appel, des tribunaux et des juges de mandement. Cette loi a pour but de régler la position de ces malheureux employés. Je dis *malheureux* parce que surtout parmi les secrétaires des juges de mandement il en est réellement plusieurs qui n'ont pas de quoi vivre. Ce n'est point là de l'exagération, et je crois qu'il y a plus d'un membre dans cette Chambre qui pourrait affirmer la vérité de ce que je dis.

J'ai reçu plusieurs lettres de différents secrétaires, soit des juges de mandement, soit des tribunaux.

Probablement ils me les ont adressées, parce qu'appartenant à la magistrature, ils ont pensé que je pourrais solliciter auprès de la Chambre l'expédition de cette loi. C'est donc pour répondre à cette marque de confiance que je m'empresse de seconder leurs désirs. Je crois que, puisqu'on l'a déjà demandé plusieurs fois, la Chambre n'aurait aucune difficulté à déclarer d'urgence cette loi.